

RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Ispettorato Generale del Bilancio

## A P P E N D I C E

AL DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE IL BILANCIO DI PREVISIONE DEL-  
LO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 1985 E BILANCIO PLURIENNALE  
PER IL TRIENNIO 1985-1987

PAGINA BIANCA

*La presente Appendice, curata dalla Ragioneria Generale dello Stato, si articola in due distinte parti:*

*la prima espone in rapida sintesi gli elementi essenziali in cui si articola il bilancio di previsione dello Stato presentato al Parlamento;*

*la seconda costituita da un glossario dei termini più frequentemente ricorrenti nei documenti di finanza pubblica.*

*La sua redazione vuol solo rappresentare un primo contributo per una più agevole lettura dei documenti richiamati.*

PAGINA BIANCA

**PARTE I.**

**STRUTTURA ESPOSITIVA  
DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO**

PAGINA BIANCA

## **1. - Gli stati di previsione: strutture e caratteristiche generali**

Gli stati di previsione costituiscono i documenti contabili ai quali si deve conformare l'attività amministrativa di ciascun Ministero nel corso dell'anno finanziario cui si riferisce il bilancio; essi in particolare registrano gli stanziamenti di spesa e le previsioni di entrata su cui deve basarsi la gestione annuale. Per le spese viene predisposto uno stato di previsione per ciascun Ministero (denominato correntemente « Tabella »); per le entrate, invece, si redige una unica tabella (n. 1) in cui queste vengono classificate anche per Rubriche, a seconda cioè dell'organo al quale ne è affidato l'accertamento.

Le tabelle si contraddistinguono anche per la numerazione progressiva: a parte la tabella delle entrate (n. 1) e quella della Presidenza del Consiglio dei Ministri (n. 1-A), di recente istituzione, le altre si susseguono secondo un ordine di precedenza formatosi storicamente.

Dal punto di vista della struttura, poi, ciascuna tabella è di regola articolata in cinque parti: la nota preliminare, lo stato di previsione propriamente detto, i riassunti ed il riepilogo, le appendici e gli allegati.

Con fascicoli separati, infine, agli stati di previsione della spesa dei singoli Ministeri vengono *annessi*, secondo le rispettive competenze (articolo 19 della legge n. 468 del 1978), i conti consuntivi degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria.

### **a) La Nota preliminare.**

Ciascuna tabella viene illustrata da una apposita Nota preliminare; questa si compone generalmente di due parti: la prima è di carattere contabile; la seconda, invece, dà conto delle linee di politica dell'Amministrazione.

Quella di carattere contabile dà conto in primo luogo dell'ammontare del *bilancio di competenza* posto a raffronto con il bilancio iniziale dell'anno precedente (cioè quello in corso al momento in cui il progetto in esame viene presentato alle Camere) e con le previsioni assestate dello stesso (si tratterà delle risultanze della legge di assestamento o delle proposte governative, ove l'approvazione parlamentare non intervenga in tempo utile per la redazione dei raffronti).

Rispetto alle grandezze del bilancio assestato, si espongono (per quanto concerne le dotazioni di competenza) le variazioni e le cause che le hanno determinate. Si compie così un raffronto fra le determinazioni del bilancio in gestione e quelle proposte per l'anno successivo, illustrandosi partitamente i motivi delle variazioni: si tratta di un riepilogo del complesso di tali variazioni a cui fa riscontro, nello stato di previsione, per ciascun capitolo, il motivo specifico delle proposte di incremento o di diminuzione degli stanziamenti.

Nella parte contabile delle tabelle di spesa si inserisce altresì un prospetto « a doppia entrata », con gli *incroci* tra la classificazione economica e quella funzionale: tale prospetto in particolare consente da un lato, attraverso la sua lettura verticale, di individuare gli elementi di costo (categorie) delle singole finalità e, dall'altro lato, mediante la sua lettura in orizzontale, di conoscere come i singoli aggregati economici concorrono alla formazione di ciascuna funzione dello Stato. Se generalmente ciascun Ministero è orientato al raggiungimento di una finalità specifica (così tutte le spese del Ministero della pubblica istruzione sono classificate sotto un'unica classificazione funzionale, quella relativa alla « Istruzione e cultura »), vi sono numerosi casi in cui ciò non avviene, dovendosi perseguire finalità eterogenee tra di loro (è il caso della tabella del Ministero del tesoro, i cui stanziamenti riguardano oltre dieci sezioni, dalle spese relative all'Amministrazione generale, a quelle della Difesa nazionale, a quelle per le Relazioni internazionali, a quelle nel campo dell'Istruzione e cultura, ecc.). Quelli citati, evidentemente, costituiscono i casi estremi.

La parte contabile della Nota preliminare illustra poi la *consistenza presunta dei residui*: si tratta delle previsioni relative allo stock di residui che risulterà in essere all'inizio dell'esercizio cui si riferisce il bilancio presentato. Va precisato che l'ammontare previsto dei residui non costituisce un elemento sul quale può farsi valere in sede parlamentare il potere di emendamento; al più potrà richiedersi ragione al responsabile del Dicastero competente del livello dei predetti residui. Dell'ammontare di tali residui si deve invece tener conto per la valutazione della cosiddetta disponibilità o « massa spendibile ed acquisibile » (che risulta essere la somma aritmetica dei residui e dello stanziamento di competenza) e della dotazione di cassa da iscriversi in bilancio.

L'entità effettiva dei residui (attivi e passivi) registrati alla chiusura dell'esercizio si rinvengono nel rendiconto, ove in particolare risultano dal conto del bilancio — oltre alle entrate ed alle spese di competenza dell'anno che siano rimaste da riscuotere e da pagare — anche i dati relativi alla gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi anteriori nonché il conto totale dei residui attivi e passivi che si tramandano all'esercizio successivo (articolo 22 della legge n. 468 del 1978). Infine, va rammentato che la Relazione di cassa — da presentare dal Ministro del tesoro al Parlamento entro il 31 agosto di ciascun anno — contiene *informazioni molto dettagliate* sulla consistenza dei residui alla fine dell'esercizio precedente, sulla loro struttura per esercizio di provenienza e sul ritmo annuale del loro processo di smaltimento in base alla classificazione economica e funzionale (articolo 30 della legge n. 468 del 1978).

Generalmente, alla descrizione dell'ammontare dei residui presunti passivi si accompagna una tabella in cui si comparano, secondo la classificazione per categorie economiche (stipendi, pensioni, acquisti di beni e servizi, ecc.), i *residui accertati* all'inizio dell'esercizio in gestione con i *residui presunti* all'inizio dell'esercizio cui si riferisce il bilancio presentato: dalla comparazione delle due serie di dati si evince l'andamento dei residui, e cioè i fenomeni di accumulo o di smaltimento dello stock.

Dopo la illustrazione della consistenza presunta dei residui, la Nota preliminare espone le cosiddette *valutazioni di cassa*: in una tabella riepilogativa, infatti, sempre seguendo la classificazione economica, si espongono: a) i residui presunti all'inizio del nuovo esercizio; b) le previsioni di competenza; c) le somme spendibili o acquisibili (a + b); d) le autorizzazioni di cassa; e) il coefficiente di realizzazione (d : c) espresso in percentuale.

Va innanzi tutto precisato che per la spesa si utilizza la classificazione economica per illustrare i dati concernenti l'andamento dei residui e le valutazioni di cassa in quanto le procedure amministrative conoscono ritmi di attivazione diversi a seconda del « tipo » di spesa (e cioè a seconda che si tratti di pagamenti di stipendi, pensioni, acquisti di beni e servizi, trasferimenti, conferimenti di capitali, ecc.) e non in relazione alla sua finalità (Difesa nazionale, Giustizia, ecc.).

Occorre in secondo luogo porre in evidenza che la tabella menzionata — analisi per categorie economiche delle somme spendibili, delle valutazioni di cassa e relativi coefficienti di realizzazione — consente altresì una prima approssimativa valutazione degli effetti economici e finanziari derivanti dalle operazioni di spesa dell'Amministrazione interessata.

È noto, infatti, che l'effetto moltiplicatore sul reddito delle spese di investimento (cioè l'impulso sul sistema economico) si verifica al momento dell'impegno di spesa e non al momento del pagamento (quando si regolano i rapporti finanziari e di liquidità); per quanto riguarda i consumi privati, inoltre, è importante conoscere tanto il grado di effettivo accrescimento delle risorse disponibili da parte delle famiglie, quanto il volume complessivo delle risorse che sono così destinate, per prevedere gli eventuali comportamenti e le attese razionali circa il risparmio o la domanda di attività finanziaria del settore.

Da ultimo, la parte contabile della Nota preliminare illustra i dati relativi al Bilancio pluriennale: più specificatamente, vi si espongono — per categorie e per rubriche — le previsioni di competenza per ciascun anno del periodo di riferimento. Va precisato che la classificazione amministrativa o per rubriche consente una lettura del bilancio riferita agli organi che amministrano la spesa o ai cui servizi si riferiscano i relativi oneri (articolo 6, secondo comma, della legge n. 468 del 1978).

La seconda parte della Nota preliminare, relativa alla *politica dell'Amministrazione*, illustra, più o meno brevemente a seconda dei casi, le linee cui si è ispirata la redazione dello stato di previsione e mette in luce gli eventi maggiormente significativi della gestione finanziaria: dai dati relativi alle leggi in scadenza, agli obiettivi ed alle priorità seguiti nella richiesta di risorse. In taluni casi questa « seconda parte » non è inserita nel testo della tabella quando la legge prevede o una esposizione in forma orale alle Camere — come è il caso dei Ministri del tesoro e del bilancio (articolo 80 del Regio decreto n. 2440, del 1923) — oppure una apposita sezione della Relazione previsionale e programmatica (per le partecipazioni statali si tratta della legge n. 1589 del 1956, per la ricerca scientifica e tecnologica si tratta della legge 30 marzo 1965, n. 330).

## B) Lo stato di previsione della spesa.

### B.1. Generalità.

Ciascuno stato di previsione della spesa costituisce il documento, riferito al singolo Ministero, che indica i limiti entro i quali possono essere impegnate ed erogate le spese che precedenti leggi hanno disposto: in pratica, perché una spesa sia iscritta in bilancio è necessario che preventivamente uno specifico fatto normativo abbia disposto in tal senso.

Ove si tratti di provvedimenti legislativi che influiscono sulle spese dell'anno ed emanati dopo che sia stato presentato alle Camere il relativo

bilancio, le occorrenti « variazioni di bilancio » sono apportate con decreto del Ministro del tesoro (articolo 17, penultimo comma, della legge n. 468 del 1978); in pratica, però, di quelle che intervengono nel corso della approvazione parlamentare del bilancio il Governo dà generalmente conto attraverso le « Note di variazioni »; di quelle che intervengono entro il mese di maggio si ha *notizia* con l'assestamento del bilancio (si tratta, infatti, di variazioni già apportate al bilancio, per le quali non è richiesta alcuna ulteriore attività del Parlamento); mentre di quelle successive il Parlamento ha contezza solo attraverso la lettura del rendiconto. Da qualche tempo, peraltro, il Ministro del tesoro usa inviare mensilmente al Parlamento copia dei decreti di variazioni al bilancio.

Da quanto sopra esposto deriva che la gestione amministrativa si svolge secondo le prescrizioni del bilancio approvato dal Parlamento, come integrato e modificato — secondo le precedenti indicazioni — in relazione all'evolversi dell'assetto della legislazione.

## B.2. *Struttura.*

Premesso che l'unità elementare del bilancio è costituita dal *capitolo*, le cui determinazioni sono l'oggetto dell'approvazione parlamentare, va rammentato, in primo luogo, che nello stato di previsione la prima e più rilevante partizione è quella che fa riferimento ai *titoli*: i capitoli di spesa vengono raggruppati, cioè, a seconda che afferiscano alla parte corrente (titolo I), alla parte capitale (titolo II) o al rimborso di prestiti (titolo III); questi ultimi si rinvengono solo nello stato di previsione del Ministero del tesoro e nei bilanci di previsione delle Aziende autonome (presentati in « appendice », alle tabelle dei Ministeri che ne hanno la vigilanza).

Per ciascun titolo, poi, i capitoli di spesa vengono organizzati secondo la classificazione amministrativa: si tratta, quindi, di rubriche di spesa, numerate *progressivamente*, che indicano o l'organo che amministra la spesa o la funzione dell'amministrazione che viene perseguita; va precisato che la stessa denominazione di rubrica, con identico numero (ad esempio: « Rubrica 4 - Istruzione universitaria »), può apparire tanto sotto il titolo delle spese correnti che sotto quello relativo alla parte capitale, a seconda della tipologia della spesa di cui trattasi.

A ciascuno stato di previsione viene premesso il « Raggruppamento dei capitoli per rubriche »: in questo modo, e distintamente per ciascun titolo della spesa, vengono indicati secondo la numerazione progressiva delle rubriche i capitoli iniziali e terminali della rubrica stessa (ad esempio: « Rubrica 1 - Servizi generali: dal capitolo n. 1001 al capitolo n. 1291 »).

Va rammentato, però, che la numerazione delle sezioni, delle rubriche, delle categorie e dei capitoli può essere anche *discontinua* in relazione alle necessità della codificazione meccanografica (articolo 5, quinto comma, della legge n. 468 del 1978).

Per ciascun titolo della spesa « finale » (parte corrente e parte capitale), e partitamente per ciascuna rubrica, i capitoli di spesa sono poi ordinati per categorie economiche; per esemplificare, la « Rubrica 1 - Servizi generali » raggrupperà dapprima tutti i capitoli afferenti alla categoria II - *Personale in attività di servizio* (la categoria I riguarda, invece, i *Servizi degli organi costituzionali dello Stato*), poi quelli relativi alla categoria III - *Personale in quiescenza*, quindi quelli concernenti la categoria IV - *Acquisto di beni e servizi*, e così via; per quanto riguarda i totali, nello stato di previsione sono riportati quelli relativi a ciascuna rubrica e, all'interno di questa, quelli concernenti le categorie economiche in cui si raggruppano i capitoli, sia per la gestione di competenza che per quella di cassa.

### B.3. Lettura dello stato di previsione.

La lettura dello stato di previsione, effettuata in via analitica, consente di conoscere, per ciascun capitolo di spesa, e cioè per ciascuna unità elementare in cui lo stato di previsione si articola, i seguenti elementi:

a) *il numero*: si tratta di un elemento di identificazione estremamente rapido, che costituisce il « nome » del capitolo (si dice, generalmente, il capitolo n. 1590 del Ministero). Accanto al numero che il capitolo ha per l'anno già in corso viene indicato – se diverso – quello dell'anno cui si riferisce il bilancio di previsione: può accadere, infatti, che esigenze di carattere amministrativo o nuove disposizioni legislative consiglino la unificazione di precedenti capitoli o una diversa articolazione delle partite; quasi sempre, però, la numerazione è uguale a quella dell'anno precedente;

b) *la denominazione*: è il dato più rilevante ai fini del controllo di legittimità degli atti nel corso della gestione, poiché consente di individuare con precisione quali siano le finalità per le quali la spesa è stata istituita e per le quali è possibile utilizzare lo stanziamento.

La denominazione o « oggetto » dei capitoli viene determinata *in via amministrativa*, quando si dà luogo alle variazioni di bilancio conseguenti all'entrata in vigore della legge che ha disposto la spesa (o l'entrata) oppure, in via legislativa, con la approvazione del bilancio o dei provvedimenti di variazioni al bilancio (ivi compreso l'assestamento del bilancio), in relazione alle proposte formulate dall'Amministrazione.

In calce alla denominazione vengono indicati, tra parentesi, due codici, ciascuno composto di tre numeri: si tratta della classificazione economica e di quella funzionale che è stata attribuita al capitolo in questione in relazione alla tipologia della spesa prevista.

Il primo gruppo di cifre afferisce alla classificazione di carattere economico: ciò si evince, innanzi tutto, dal fatto che il primo numero di questa classificazione corrisponde con il numero (romano) della categoria al cui interno il capitolo medesimo compare. In pratica, tutti i capitoli iscritti, ad esempio, nella categoria II - Personale in servizio, avranno in calce alla denominazione una classificazione economica il cui primo numero sarà « 2 ». Il secondo ed il terzo numero della prima classifica, poi, corrispondono al secondo ed al terzo livello della classificazione economica. Analogamente dicasi per ciò che concerne la classificazione funzionale.

Va rammentato, a questo proposito, che in appositi fascicoli vengono pubblicati, con riferimento al bilancio di previsione presentato e rispettivamente con il nome di *Allegato A* e di *Allegato B*, due *Indici dei capitoli di spesa compresi nel bilancio di previsione dello Stato*, uno per la classificazione funzionale (A) ed uno per la classificazione economica (B): in essi, in primo luogo, si rinviene lo schema delle predette classificazioni con l'indicazione della denominazione di ciascun livello. Quindi, se in un capitolo la classificazione funzionale – il secondo gruppo di tre cifre – reca i numeri « 6.3.5. », ciò significa che si tratta: – quanto al numero 6 – di una spesa afferente alla sezione VI « Istruzione e cultura »; – quanto al numero 3 – che riguarda il secondo livello di classificazione, spesa per « Informazioni e cultura »; – quanto al numero 5 – che riguarda il terzo livello di classificazione – spesa per « Accademie e biblioteche ».

Attraverso lo strumento dell'*Indice dei capitoli* è possibile conoscere il numero (di identificazione) di tutti i capitoli che vengono classificati per ciascun livello: si tratta di una operazione speculare che consente di ricercare tutte le spese che sono finalizzate al raggiungimento di una determinata funzione (classificazione funzionale) o che sono riguardate sotto l'aspetto del loro importo sull'economia (classificazione economica).

## 2. - Lo stato di previsione dell'entrata

Nello stato di previsione dell'entrata trovano considerazione tutti i cespiti di natura erariale e parafiscale che sulla base della normativa vigente lo Stato è autorizzato ad accertare ed a riscuotere.

La classificazione dei diversi capitoli viene attuata, in successione, per titoli, categorie e rubriche.

I titoli sono quattro:

titolo I: entrate tributarie;

titolo II: entrate extra-tributarie;

titolo III: alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti;

titolo IV: accensione di prestiti.

Il titolo I si suddivide in cinque categorie, il secondo in sette categorie ed il terzo in tre categorie per un totale di quindici categorie.

La ripartizione per rubriche non sempre individua con precisione l'Amministrazione responsabile dell'accertamento del cespite: tale prerogativa viene infatti in alcuni casi più dettagliatamente ripartita per « capo » in relazione allo specifico ufficio incaricato della gestione del capo stesso.

La classificazione per « capi » dei capitoli di bilancio viene riportata nel « quadro di classificazione delle entrate » nel quale è operato un raccordo tra « capi » e « capitoli ».

Pur confermando al capitolo il valore di unità elementare del bilancio, le dotazioni di alcuni capitoli sono ripartite in articoli in relazione, prevalentemente, alla diversa provenienza del cespite.

Premesso quanto sopra, merita sottolineare:

a) le entrate tributarie sono iscritte al *lordo* dei crediti di imposta rimborsati a carico degli specifici stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze (eccetto che per i rimborsi di IVA effettuati con gestione fuori bilancio) e delle spese di riscossione (aggi e commissioni) che, pur se trattenuti alla fonte dagli Organismi interessati, sono anch'esse contabilizzate a carico di specifici stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze; sono invece al *netto* delle cosiddette « risorse proprie della CEE » costituite da prelievi e dazi doganali, nonché

## 2. Stato di previsione dell'entrata — 161

da una quota di gettito IVA pari ad un'aliquota (al momento non superiore all'uno per cento) della base imponibile del tributo, risorse che vengono registrate tra le entrate extratributarie;

b) sia nel comparto tributario che in quello non tributario sono comprese entrate che, singolarmente o congiuntamente, concorrono alla determinazione di corrispondenti stanziamenti di spesa o sono dagli stessi quantificate.

Determinano stanziamenti di spesa:

1) i tributi che, pur se di natura erariale, sono acquisiti direttamente, sulla base di norme statutarie, da alcune regioni — specie Sicilia e Sardegna — e solo successivamente sono registrati nel bilancio statale mediante l'emissione di mandati commutabili in quietanze di entrata sugli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro;

2) le già ricordate « risorse proprie della CEE » che trovano corrispondenza negli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'accredimento delle « risorse » alla stessa CEE;

3) gli introiti da riassegnare, in relazione a specifiche norme autorizzative, a correlati capitoli di spesa di diversi stati di previsione;

4) il complessivo ammontare dei tributi riscossi tramite esattoria o delega bancaria che si riflette sull'entità degli aggi e delle commissioni di riscossione.

Sono, per contro, determinati da stanziamenti di spesa:

1) le retrocessioni di interessi su titoli del debito pubblico detenuti nel proprio portafoglio dall'istituto di emissione la cui entità, oltreché al periodo di detenzione da parte dell'Istituto, è correlata al volume dei titoli emessi, al loro rendimento e, quindi, all'entità degli interessi corrisposti a carico dello stato di previsione del Ministero del tesoro;

2) i contributi fiscalizzati registrati in entrata solo in relazione all'assunzione del relativo onere a carico del bilancio statale;

3) le ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali legate all'entità delle spese per il personale in servizio ed in quiescenza a carico dei diversi stati di previsione della spesa;

4) le entrate legate a registrazioni contabili relative ai cosiddetti « fondi scorta » per sopperire alle eventuali deficienze di cassa di alcuni Uffici decentrati;

5) le entrate eventuali e diverse, per lo più legate al riversamento di erogazioni risultate esuberanti o non dovute;

6) entrate per ammortamento iscritte per un importo pari alla somma degli stanziamenti previsti negli appositi capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro e delle finanze.

Naturalmente gli indicati rapporti di correlazione tra entrate e spese riducono l'effettivo concorso delle entrate al contenimento del fabbisogno di bilancio.

c) Le entrate per accensione di prestiti considerano, oltreché il controvalore dell'emissione di monete e biglietti di stato, solo il netto ricavo delle operazioni di indebitamento a medio e lungo termine: non è registrato, pertanto, il cosiddetto indebitamento di Tesoreria e, in particolare, l'emissione di buoni ordinari del tesoro.

### **3. - Gli stati di previsione della spesa: contenuti specifici**

Si è già detto che esiste uno stato di previsione della spesa per ciascun Ministero: essi sono quindi in numero di 21.

Per ognuno di essi qui di seguito si illustrano brevemente i contenuti specifici e le caratteristiche salienti.

#### **Presidenza del Consiglio dei ministri (tabella 1/A)**

Questo stato di previsione ha assunto rilevanza autonoma a partire dall'anno finanziario 1982 e ciò soprattutto per due motivi: l'uno di carattere eminentemente politico (in ossequio alla auspicata riforma delle istituzioni); l'altro, meramente tecnico (snellimento dello stato di previsione del Ministero del tesoro nel quale precedentemente le spese in questione erano iscritte).

I Servizi ed Uffici che rientrano nella competenza dello stato di previsione in discorso hanno natura non omogenea ed in sintesi possono raggrupparsi come segue:

- a) Presidenza del Consiglio dei ministri e Servizi dipendenti;
- b) Uffici dei Ministri senza portafoglio;
- c) Magistrature speciali.

Gli uffici e servizi del primo gruppo sono quelli in cui si sintetizza l'attività propria della Presidenza del Consiglio, di indirizzo politico e coordinamento amministrativo. In funzione di questa caratteristica un peso notevole rivestono i trasferimenti in favore di enti vari le cui finalità configurano aspetti istituzionali non specificamente attribuibili ad alcun Dicastero, nonché la devoluzione di quote di tributi erariali in favore delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano, eccezione fatta per la Sicilia che beneficia di un autonomo e peculiare sistema di finanziamento.

Nell'ambito dello stato di previsione si rinvencono peraltro le spese di funzionamento dei Commissari del Governo presso la Regione siciliana, la Regione Friuli-Venezia Giulia, le Regioni a statuto ordinario e le province autonome di Trento e Bolzano, nonché quelle dell'ufficio del Rappresentante del Governo presso la Regione sarda.

I Ministri senza portafoglio amministrano nell'ambito dello stato di previsione una o più rubriche intestate ai loro uffici o servizi. A questo fine sono iscritte nella tabella le spese relative: all'Ufficio per l'organizzazione della Pubblica amministrazione, al Consiglio Superiore della Pubblica amministrazione ed alla Scuola superiore della Pubblica amministrazione, tutte gestite dal Ministro per la funzione pubblica; quelle per gli Uffici del Ministro per l'attuazione delle Regioni; del Ministro per i rapporti con il Parlamento; del Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica; del Ministro per il coordinamento della politica comunitaria; del Ministro per l'ecologia; del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno; del Ministro per il coordinamento dei servizi della protezione civile. Da rilevare che nell'ambito di questa ultima rubrica di spesa sono iscritte anche le somme da versare al « Fondo per la protezione civile » per gli interventi urgenti in occasione di pubbliche calamità.

Lo stato di previsione contempla inoltre la spesa di funzionamento di due Comitati: quello delle pensioni privilegiate ordinarie e quello delle informazioni e sicurezza pubblica. Questo secondo Comitato ripartisce il fondo concernente le spese degli organismi che fanno capo al CESIS, SISME e SISDI.

Rientrando nelle attribuzioni della Presidenza del Consiglio le attività delle informazioni, dell'editoria e della proprietà intellettuale, la tabella in questione prevede inoltre tutte le spese connesse con l'attività pubblica nel settore ivi compresi i finanziamenti in favore delle imprese editrici e stampatrici e il contributo in favore dell'Ente nazionale per la cellulosa e carta.

Altra peculiarità di questo stato di previsione riguarda le somme che esso iscrive per le esigenze di funzionamento degli organi di giustizia amministrativa, Consiglio di Stato e Tribunali amministrativi regionali, Consiglio di giustizia amministrativa nella Regione siciliana, Corte dei conti e Avvocatura generale dello Stato.

**Ministero del tesoro  
(tabella n. 2)**

In via preliminare è da rilevare la particolare struttura di tale stato di previsione che, oltre a registrare spese facenti capo a servizi istituzionali propri del Ministero, considera altresì le spese relative ai servizi degli organi costituzionali dello Stato, nonché quelle per le quali non è possibile un'imputazione diretta sui singoli stati di previsione (soprattutto fondi di riserva e fondi speciali).

Più specificatamente, con riferimento all'analisi della spesa per categorie, si ritiene utile evidenziare che lo stato di previsione in questione considera:

— per il personale in quiescenza (Categoria III), tutte le pensioni ordinarie definitive erogate dallo Stato ai propri ex dipendenti;

— per i trasferimenti correnti (Categoria V), essenzialmente le spese derivanti dall'esecuzione di taluni Accordi internazionali; i contributi alle Aziende ed Amministrazioni autonome dello Stato; le somme occorrenti per la regolazione contabile di entrate erariali delle regioni siciliana, sarda e a statuto ordinario; il fondo comune da ripartire tra le regioni a statuto ordinario, nonché quello per l'attuazione dell'ordinamento regionale delle

regioni a statuto speciale; le somme da erogare per l'ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti agli enti locali; il fondo sanitario nazionale; le pensioni e gli assegni di guerra;

— per gli interessi (Categoria VI), tutti gli oneri di tale natura derivanti da indebitamento sia a breve (« debito fluttuante ») che a medio-lungo termine (« debito patrimoniale »);

— per le poste correttive e compensative delle entrate (Categoria VII), la contabilizzazione di introiti di natura tributaria, avuto riguardo alla loro titolarità (caso delle « risorse proprie » della CEE);

— per le somme non attribuibili di parte corrente (Categoria IX), soprattutto i fondi speciali (Fondo spese obbligatorie, Fondo spese impreviste, Fondo per le elezioni ed i referendum, Fondo per l'indennità integrativa speciale, ecc.) ed il Fondo per provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento (« Fondo globale di parte corrente »);

— per i trasferimenti in conto capitale (Categoria XII), sostanzialmente i contributi per investimenti alle Aziende ed Amministrazioni autonome dello Stato; gli apporti dello Stato, amministrati dalla Cassa depositi e prestiti, in materia di edilizia; le somme da assegnare al fondo centrale di garanzia per le autostrade; i concorsi per contributi in conto interessi al Mediocredito centrale ed all'Artigiancassa; gli interventi da effettuare nel Mezzogiorno per il tramite della Cassa per il Mezzogiorno, nonché particolari contributi che specifiche disposizioni legislative di volta in volta assegnano alla competenza del Ministero;

— per le partecipazioni azionarie ed i conferimenti (Categoria XIII), gli apporti ai fondi di dotazione dell'ENEL, della GEPI e di Banche ed Istituti anche di carattere internazionale;

— per le anticipazioni produttive (Categoria XIV), tutte le assegnazioni a favore di fondi di rotazione (con la sola esclusione di quelli di competenza del Ministero dell'agricoltura), nonché tutte le anticipazioni al Mediocredito centrale ed alla Cassa depositi e prestiti;

— per le anticipazioni non produttive (Categoria XV), le assegnazioni a copertura dei disavanzi di esercizio delle Aziende autonome (postale e ferroviaria), nonché i versamenti a conti di Tesoreria in attesa della loro definitiva destinazione;

— per le somme non attribuibili di conto capitale (Categoria XVI), esclusivamente i fondi speciali (per i Paesi in via di sviluppo, per la reinscrizione dei residui passivi perenti, per l'attuazione della legge « Quadrifoglio ») ed il fondo per i provvedimenti legislativi in corso di definizione (« Fondo globale di conto capitale »).

Quello del Tesoro è l'unico stato di previsione che contiene il titolo III (« Rimborso di prestiti ») nel quale trovano considerazione le rate di debito che giungono a scadenza nell'anno. Trattasi, è bene precisare, del solo debito patrimoniale (buoni poliennali del tesoro, certificati di credito, ecc.) dato che le scadenze del debito fluttuante (essenzialmente BOT) interessano esclusivamente la gestione di tesoreria.

**Ministero  
delle finanze  
(tabella n. 3)**

In tale stato di previsione sono allocate le spese relative al funzionamento dell'apparato tributario dello Stato.

Più specificatamente, tali spese — che hanno soprattutto carattere corrente — sono essenzialmente dirette:

— al mantenimento del personale impiegato, sia civile che militare (Corpo della guardia di finanza), al funzionamento delle Commissioni tributarie, della Scuola centrale tributaria « E. Vanoni » e del Servizio centrale degli ispettori tributari, nonché ad assicurare all'Amministrazione i mezzi indispensabili per il funzionamento dei propri Uffici centrali e periferici;

— al pagamento degli interessi di mora da corrispondere ai contribuenti sulle somme indebitamente riscosse dall'Erario;

— alla restituzione ed al rimborso dei tributi e diritti non dovuti.

Fra le altre spese, sempre di natura corrente, di rilievo quelle relative alle:

— somme da attribuire alle regioni ed agli altri enti locali in applicazione dei provvedimenti riguardanti la finanza locale;

— vincite al lotto;

— aggi di riscossione e provvigioni bancarie;

— assegnazioni alla RAI, al Ministero delle poste e telecomunicazioni e all'Accademia di Santa Cecilia delle rispettive quote sui canoni di abbonamento alle radio audizioni circolari.

Le spese per investimenti, quasi interamente allocate in un solo capitolo, sono rivolte essenzialmente ad assicurare i fondi necessari all'acquisto di immobili da utilizzare per i servizi governativi.

**Ministero del bilancio  
e della programma-  
zione economica  
(tabella n. 4).**

Ai fini dell'espletamento dei propri compiti il Ministero si avvale oltreché delle proprie strutture anche dell'attività di taluni enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria ed i cui stanziamenti risultano iscritti nella Categoria V « Trasferimenti correnti » (ISPE, ISCO, CIRIEC).

Fra le spese in conto capitale vanno segnalate, per la loro importanza, quelle relative:

— al Fondo per il risanamento e la ricostruzione dei territori colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981;

— all'attuazione di progetti immediatamente eseguibili per interventi di rilevante interesse economico sul territorio.

Particolare rilevanza, infine, rivestono nella Categoria XII « Trasferimenti in conto capitale » il Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo e le spese di investimento del Fondo sanitario nazionale.

**Ministero di grazia  
e giustizia  
(tabella n. 5).**

Le spese di tale stato di previsione sono prevalentemente di carattere corrente in quanto — oltreché gli oneri per stipendi al personale — esse riguardano soprattutto il funzionamento dell'Amministrazione giudiziaria e di quella penitenziaria.

Le spese in conto capitale si riferiscono essenzialmente all'acquisto ed alla installazione di immobili e di opere prefabbricate da adibire ad istituti penitenziari nel quadro di interventi urgenti e straordinari per la soluzione dei problemi dell'edilizia carceraria. Per le nuove costruzioni, sia per l'edilizia penitenziaria che per quella giudiziaria, provvede il Ministero dei

lavori pubblici. Per l'edilizia giudiziaria, particolare rilevanza assumono inoltre gli interventi autorizzati a valere sulle risorse messe a disposizione della finanza locale dalla Cassa depositi e prestiti.

**Ministero degli affari esteri (tabella n. 6).**

In tale stato di previsione sono allocate, oltre alle spese relative ai servizi generali del Ministero, anche le spese per le rappresentanze diplomatiche e consolari e per le istituzioni scolastiche e culturali all'estero.

Menzione particolare va fatta:

a) per la competenza del Ministero degli affari esteri sull'insieme delle relazioni internazionali dell'Italia, sia bilaterali che multilaterali; a tal riguardo possono individuarsi tre settori di intervento:

- 1) partecipazione italiana alle Nazioni Unite ed organismi collegati;
- 2) apporto italiano agli sviluppi del processo di integrazione europea;
- 3) attività svolta da enti, organismi ed istituti per lo studio, l'analisi e l'informazione in materia di relazioni internazionali, che beneficiano di un contributo governativo erogato attraverso il Ministero degli affari esteri;

b) per l'attività rivolta a soddisfare le esigenze delle nostre collettività emigrate all'estero;

c) per l'attività di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, in particolare per la lotta contro la fame nel mondo, per la quale risulta iscritta su appositi capitoli gran parte delle somme erogate dall'Italia a tale scopo.

Particolarità dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri sono:

*1. Il Fondo di anticipazione per le spese urgenti del Ministero e degli uffici diplomatici e consolari.*

La istituzione di questo fondo si giustifica con la complessità e lunghezza della procedura prevista dalla legge n. 913 del 1951 per i pagamenti che le Amministrazioni dello Stato devono effettuare in valuta estera (60-80 giorni).

Le esigenze di funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari non ammettono in taluni casi attese di tale entità. A tal fine con il decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 venne istituito il Fondo di anticipazione in discorso.

Successivamente, considerati taluni inconvenienti emersi in sede di applicazione della citata normativa, il « Fondo di anticipazione » è stato nuovamente disciplinato con la legge n. 322 del 1977.

L'attuale disciplina prevede che l'ammontare dello stanziamento, iscritto sull'apposito capitolo 1685 del bilancio degli affari esteri, venga versato all'inizio dell'anno su conti correnti aperti presso determinati Istituti bancari.

Da tali conti vengono disposti prelievi tramite ordinativi soggetti al preventivo visto della Ragioneria centrale e dall'Ufficio del Contabile del Portafoglio dello Stato. Gli Istituti bancari eseguono l'ordine di rimessa attraverso i propri corrispondenti in circa 10 giorni.

*2. I Cambi di finanziamento.*

La disciplina prevista dalla legge n. 193 del 1951 dispone che le amministrazioni dello Stato provvedano ai pagamenti in valuta estera anticipandone al Portafoglio dello Stato « il controvalore in lire sulla base del cambio del giorno ».

Tale procedura ha determinato notevoli difficoltà per il Ministero degli affari esteri, che effettua decine di migliaia di operazioni l'anno, soprattutto allorché le oscillazioni valutarie hanno assunto carattere di estrema imprevedibilità con le conseguenti variazioni del valore reale delle dotazioni di bilancio e relativa impossibilità di qualsiasi forma di programmazione.

Aggiungasi che, anche in sede di rendicontazione, la procedura dava luogo ad inconvenienti in quanto la continua variazione dei tassi di cambio rendeva indispensabile l'adozione di cambi medi fittizi per la determinazione del debito in lire dei funzionari delegati nei confronti dello Stato, a fronte dei finanziamenti ricevuti.

Per eliminare tali inconvenienti con l'articolo 54 della legge n. 843 del 1978 è stato introdotto il concetto dei cambi di finanziamento. Tali cambi, individuati annualmente dal Ministero del tesoro ed inseriti in una tabella allegata allo stato di previsione in discorso, rimangono costanti per l'intero anno e consentono una migliore valutazione delle previsioni di bilancio, il mantenimento del potere di acquisto degli stanziamenti sui quali gravano le spese da sostenersi in valuta, una maggiore rispondenza alla realtà dei dati inseriti in rendiconto, un più facile ricorso ai sistemi di elaborazione dati basati su elementi per quanto possibile costanti.

Le operazioni di rimessa valutaria, per le quali viene anticipato il controvalore in lire ai cambi di finanziamento, danno luogo a differenze di cambio attive o passive il cui saldo viene riversato al Portafoglio dello Stato a carico di un apposito capitolo.

Nel caso in cui, a fine anno, l'Amministrazione risulti creditrice, rispetto alle anticipazioni, il Portafoglio provvede al versamento del saldo all'entrata del bilancio dello Stato con imputazione a specifico capitolo.

**Ministero della  
pubblica istruzione  
(tabella n. 7).**

Lo stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione accoglie le spese relative all'educazione didattica dei giovani dalla scuola materna all'istruzione universitaria.

La maggior parte delle spese in parola (il 93 per cento circa) concerne stipendi, retribuzioni, competenze accessorie ed oneri previdenziali per il personale dell'Amministrazione centrale, periferica e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché del settore universitario. Tra di esse, configurano una particolare tipologia le spese per il conferimento delle supplenze temporanee o annuali del personale docente e non docente dei vari ordini di scuole (« precariato »).

Un aspetto peculiare, poi, investe l'istruzione universitaria volta al completamento del riordino della docenza ed alle attività di sperimentazione organizzativa e didattica.

Grande evidenza assume, inoltre, la ricerca scientifica che viene effettuata con la ripartizione annuale dello stanziamento di bilancio (decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980) per il 60 per cento tra le varie Università sentito il Consiglio universitario nazionale e per il restante 40 per cento rivolto a progetti di ricerca di interesse nazionale e di rilevante interesse per lo sviluppo della scienza.

Lo stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, infine, accoglie spese — per quanto non di competenza del Ministero degli affari esteri — per le attività connesse con gli scambi e i rapporti culturali con Paesi stranieri o con la collaborazione con organismi internazionali per la promozione di iniziative di cooperazione educativa, scientifica e culturale.

**Ministero dell'interno**  
(tabella n. 8).

Tale stato di previsione, oltre a prevedere le spese generali e di personale comuni ad altri Dicasteri, comprende anche le spese per alcune attività peculiari e, più specificatamente, quelle relative:

— alla *Finanza locale* e, più particolarmente, alle complessive occorrenze per il finanziamento dei bilanci comunali e provinciali;

— alla *Polizia di Stato*, per la quale si registrano non soltanto le spese per stipendi e quelle di funzionamento per la tutela dell'ordine pubblico, quanto anche quelle relative ai problemi dei profughi e dei rifugiati politici, all'assistenza degli stranieri, nonché ai servizi di polizia di frontiera, postale, ferroviaria e stradale;

— ai *Vigili del fuoco*, per i quali — oltre alle occorrenze per stipendi e per il funzionamento — si tiene conto della necessità per la protezione civile con riferimento soprattutto agli interventi per pubbliche calamità;

— ai *Servizi civili*, in relazione essenzialmente all'erogazione delle pensioni a determinate categorie di cittadini, quali invalidi civili, ciechi civili e sordomuti, le quali vengono concesse dopo la verifica di due requisiti: il primo è quello della minorazione fisica, al cui accertamento provvedono le unità sanitarie locali; il secondo è quello economico, ossia del reddito personale dei minorati, la cui competenza è affidata alle prefetture.

Particolarità dello stato di previsione del Ministero dell'interno sono:

1) il fondo a disposizione iscritto al capitolo 2981 per provvedere alle eventuali deficienze dei capitoli relativi all'Amministrazione della pubblica sicurezza. L'istituzione del predetto fondo è stata prevista dalla legge 12 dicembre 1969, n. 1001, mentre i capitoli ai quali possono farsi affluire i relativi prelevamenti sono quelli indicati nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione annuale del Dicastero in argomento;

2) i fondi occorrenti per effettuare anticipazioni ai reparti od uffici della Polizia di Stato (capitolo 2841) e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco (capitolo 3281), fondi istituiti rispettivamente dalle leggi n. 451 del 1959 e n. 968 del 1969.

**Ministero dei lavori pubblici**  
(tabella n. 9).

Il Ministero dei lavori pubblici coordina e sovrintende a tutti gli interventi statali nel settore delle opere pubbliche e pertanto rappresenta una delle più importanti Amministrazioni dello Stato nella erogazione delle spese in conto capitale.

Per la realizzazione dei programmi di interventi il predetto Dicastero dei lavori pubblici si avvale dei propri uffici tecnici centrali e periferici (Provveditorati alle opere pubbliche, Magistrato delle acque, Magistrato per il Po) ovvero delega o trasferisce la spesa ad enti locali (regioni, province, comuni e consorzi di comuni) o ad altra amministrazione pubblica, quali l'Azienda nazionale autonoma delle strade, gli Istituti autonomi per le case popolari, ecc.

I settori di intervento più importanti per le opere pubbliche riguardano:

— *le opere marittime* (interventi diretti per: opere portuali, sicurezza della navigazione, difesa delle spiagge e degli abitati dalla erosione del mare; contributi: per la costruzione dei bacini di carenaggio);

— *le opere idrauliche* (sistemazione idrografica dei corsi d'acqua in relazione alle modificazioni sostanziali nell'assetto del territorio, a seguito dei continui disboscamenti ed estese urbanizzazioni):

— *l'edilizia demaniale* (costruzione, sistemazione e manutenzione straordinaria di tutti gli edifici di proprietà dello Stato, destinati a sede di uffici pubblici; manutenzione straordinaria e sistemazione di edifici privati destinati a sedi di uffici pubblici, restauro statico-strutturale degli edifici di carattere storico, monumentale ed artistico statali e non statali, costruzione e ristrutturazione di edifici giudiziari, istituti di prevenzione e pena, caserme per Vigili del fuoco, per l'Arma dei carabinieri e per la Polizia di Stato, valichi di frontiera e scuole di ogni ordine e grado, limitatamente a quelle non rientranti nella specifica competenza degli enti locali);

— *le opere igieniche e sanitarie* (interventi diretti: istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, cliniche e policlinici universitari ed ospedali clinicizzati; contributi: per programmi di intervento affidati in concessione agli enti locali);

— *le opere in dipendenza di pubbliche calamità* (in tal campo l'Amministrazione opera in stretta collaborazione con il Dipartimento della protezione civile, con l'Azienda nazionale autonoma delle strade e le regioni ed i comuni interessati).

Lo stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici prevede inoltre, tra le spese in conto capitale, stanziamenti di fondi per alcuni altri interventi pubblici quali la viabilità, il completamento della ricostruzione degli abitati distrutti dagli eventi bellici e l'edilizia abitativa convenzionata e sovvenzionata.

**Ministero  
dei trasporti  
(tabella n. 10).**

Le competenze in materia di trasporti risultano attualmente ripartite tra quattro Ministeri (trasporti, marina mercantile, lavori pubblici, difesa), tre Aziende statali (Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, Azienda autonoma assistenza volo, Azienda nazionale autonoma delle strade.).

Lo stato di previsione del Ministero dei trasporti — cui si allega in appendice lo stato di previsione dell'Azienda ferroviaria — riflette soprattutto gli interventi in materia di:

— *motorizzazione civile e trasporti in concessione* (motorizzazione civile; autotrasporto persone e cose; trasporti ed impianti fissi; navigazione interna);

— *aviazione civile* (gestione degli impianti, manutenzione e sicurezza degli aeroporti; accordi aerei, anche tariffari; istituzione di nuove linee e licenze per servizi di trasporto aereo).

In tale stato di previsione trova iscrizione il « fondo nazionale dei trasporti per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private di competenza regionale, provinciale e comunale » (istituito con legge n. 151 del 1981).

Infine, è da far presente che al bilancio del Ministero dei trasporti è annesso anche quello della « Gestione governativa dei servizi pubblici di linea di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como » in base all'articolo 4 della legge 18 luglio 1957, n. 614, con direzione centrale in Milano ed uffici distaccati presso i suddetti tre laghi.

### 170 — 3. Stati di previsione della spesa

#### Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (tabella n. 11).

L'organizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni si basa soltanto su organi del Gabinetto del Ministro e segreterie particolari, in quanto l'attività dello stesso è demandata alle Aziende da esso dipendenti (Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed Azienda di Stato per i servizi telefonici).

I bilanci di dette Aziende, che formano le appendici n. 1 e n. 2 dello stato di previsione del predetto Ministero, comprendono, in entrata e in spesa, tutta l'attività espletata nel campo postale e telefonico.

#### Ministero della difesa (tabella n. 12).

In tale stato di previsione sono allocate, oltre alle spese relative al personale civile e militare della difesa ed a quelle comuni agli altri Dicasteri, le spese per l'addestramento, l'ammodernamento ed il rinnovamento dei materiali per l'esercizio dei programmi di forza nonché per gli impegni derivanti da accordi internazionali per la comune difesa.

Le spese militari hanno, in molti casi, la tipologia caratteristica di quelle di «investimento», pur se classificate, in base a convenzione internazionale, nella loro quasi totalità nella parte «corrente» del bilancio.

Particolarità dello stato di previsione del Ministero della difesa sono:

1) *i fondi a disposizione* iscritti sui capitoli nn. 1245 e 4797 per provvedere alle eventuali deficienze dei capitoli relativi, rispettivamente, alle Forze armate ed ai servizi dell'Arma dei carabinieri.

L'istituzione del Fondo a disposizione di cui al capitolo n. 1245 è prevista, dal regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, per quanto riguarda l'Esercito (articolo 20) e la Marina (articolo 44) e dalla legge 22 dicembre 1932, n. 1958 (articolo 7) per quanto riguarda l'Aeronautica.

Per l'Arma dei carabinieri (capitolo 4797) valgono le disposizioni in vigore per l'Esercito.

I capitoli a favore dei quali possono essere operati i prelevamenti dai predetti fondi a disposizione sono quelli indicati negli appositi elenchi allegati allo stato di previsione annuale del Ministero della difesa.

I prelevamenti dai fondi e l'iscrizione delle somme ai capitoli beneficiari viene effettuata mediante decreti di variazione al bilancio del Ministro del tesoro.

2) *i fondi iscritti sui capitoli nn. 1180 e 4791* occorrono per effettuare anticipazioni agli enti, istituti, stabilimenti e agli altri organismi dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dell'Arma dei carabinieri, per provvedere alle momentanee deficienze di cassa rispetto alle anticipazioni di fondi e alle speciali esigenze previste dai rispettivi regolamenti, nonché per costituire il fondo scorta per le navi, i porti, gli enti ed i distaccamenti a terra della Marina militare.

L'istituzione dei fondi di cui al capitolo n. 1180 è prevista dal detto regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263 – articolo 17 per l'Esercito e articolo 44 per la Marina – e dalla legge 22 dicembre 1932, n. 1958 – articolo 6 per l'Aeronautica.

Per l'Arma dei carabinieri (capitolo 4791) valgono le disposizioni in vigore per l'Esercito.

I detti fondi sono determinati annualmente con la legge di approvazione del bilancio di previsione.

Alla chiusura dell'esercizio tali fondi sono chiusi con disposizione del Ministero della difesa mediante versamento all'apposito capitolo di entrata n. 3791 – capo XVI –.

Ai fini del versamento si utilizza la somma dell'anticipazione iscritta sugli appositi capitoli nell'esercizio successivo.

Nella pratica vengono emessi, con imputazione ai capitoli 1180 e 4791 della spesa, ordinativi diretti commutabili in quietanze di entrata al predetto capitolo 3791 per l'importo occorrente al ripianamento delle anticipazioni dell'anno precedente. La somma rimanente (quando lo stanziamento del capitolo è superiore a quello dell'esercizio precedente) viene accreditata agli enti della Difesa tra i quali l'anticipazione è ripartita.

**Ministero  
dell'agricoltura  
e delle foreste  
(tabella n. 13).**

In tale stato di previsione, oltre alle spese relative al personale ed al funzionamento dei servizi, si ricomprendono quelle per gli interventi in materia di:

— tutela economica dei prodotti agricoli, accordi comunitari per gli scambi commerciali, partecipazione dell'Italia alla CEE (problemi dei settori zootecnico, cerealicolo, orto-floro-frutticolo, bieticolo), rapporti con l'Alma e con altri organismi di intervento;

— produzione agricola, con riferimento soprattutto alla zootecnia ed alla sperimentazione agraria;

— economia montana e forestale (tutela ambientale ed ecologica del territorio, interventi per impianti di interesse nazionale e per la conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli);

— servizio del credito agrario, cooperazione agricola ed associazioni dei produttori.

**Ministero  
dell'industria,  
del commercio  
e dell'artigianato  
(tabella n. 14).**

In tale stato di previsione, oltre alle spese di personale e di funzionamento dei vari servizi, si comprendono le spese relative agli interventi concernenti:

— *le fonti di energia e le industrie di base*, settore impegnato nella realizzazione del Piano energetico nazionale (PEN) di cui la legge n. 308 del 1982 costituisce un passo importante;

— *il commercio interno*, settore che disciplina le attività commerciali sia all'ingrosso che al dettaglio ed effettua soprattutto interventi incentivanti nei confronti di operatori nelle predette attività intesi all'ammmodernamento delle strutture aziendali;

— *l'industria* (incentivi a piccole medie imprese per operazioni di ammodernamento e nuovi impianti. Interventi di ristrutturazione e riconversione aziendale, e dal 1982 interaziendale, per l'innovazione tecnologica e di razionalizzazione degli impianti siderurgici. Vigilanza sulle otto stazioni sperimentali per l'industria);

— *le miniere* (permessi di ricerca e concessione di coltivazione delle miniere; esame dei programmi regionali di settore e dei programmi di investimento nelle miniere; ricerca di base);

— *le assicurazioni* (la legge n. 576 del 1982 ha istituito l'ISVAP. Alla direzione generale, da riorganizzare ai sensi dell'articolo 28 della citata legge, sono affidati compiti di direttive generali nel settore e di vigilanza sull'ISVAP);

— *i brevetti ed i marchi* (disciplina giuridica della proprietà intellettuale e applicazione delle convenzioni internazionali; esame domande e concessione brevetti. Modelli industriali. Marchi nazionali ed internazionali — denominazione d'origine. Nuovi incarichi connessi al Trattato di cooperazione in materia di brevetti (PCT). Brevetti comunitari e accordo Aja. Deposito internazionale dei disegni o modelli industriali).

Nell'ambito del bilancio del Ministero dell'industria sono iscritti numerosi capitoli di conto capitale, afferenti a spese per contributi e finanziamenti agevolati, previsti da specifiche norme a favore degli operatori dei settori industriale, commerciale, minerario ed energetico.

Per un più rapido ed efficiente intervento, alcune di queste leggi hanno previsto che i fondi stanziati sugli appositi capitoli, siano assegnati a gestioni fuori bilancio (leggi nn. 902 del 1976, 675 del 1977, 46 del 1982, 63 del 1982, 696 del 1983).

**Ministero del lavoro e della previdenza sociale**  
(tabella n. 15).

Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, oltre alle spese relative ai servizi generali del Ministero, trova allocazione un complesso eterogeneo di spese a fronte dei seguenti settori di intervento:

— servizi dell'impiego e della mobilità dei lavoratori attuati, a diversi livelli, dagli Uffici del lavoro e della massima occupazione;

— applicazione della legislazione sociale per fini di interesse generale, cui provvede il personale dell'Ispettorato del lavoro;

— sistema cooperativo tendente, oltre ad una maggiore diffusione dei principi cooperativi, allo sviluppo degli strumenti consortili;

— attività di formazione professionale residue rispetto a quelle svolte nelle regioni a statuto speciale, nonché finanziamento dell'ISFOL (Istituto per lo sviluppo della formazione professionale e orientamento dei lavoratori);

— rapporti di lavoro, con la definizione di strumenti e procedure miranti alla composizione delle controversie di lavoro;

— settore previdenziale, interessato all'erogazione di contributi e rimborsi a vari enti, quali soprattutto l'INPS e l'INAIL.

**Ministero del commercio con l'estero**  
(tabella n. 16).

L'intervento pubblico in materia di commercio estero, al fine di realizzare condizioni ottimali per il sostegno delle esportazioni, viene concretamente effettuato con l'attività normativa istituzionale interna, l'assicurazione dei crediti e finanziamenti agevolati alle esportazioni, la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e in particolar modo con l'attività promozionale.

Ovviamente, gli interventi sono correlati con gli indirizzi di politica economica generale tendenti al contenimento dell'inflazione, al continuo adeguamento tecnologico del sistema produttivo ed a una sempre migliore organizzazione commerciale per ottenere una ripresa sempre più ampia delle esportazioni in termini di competitività.

Lo stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero, pertanto, oltre ad una previsione di spesa per i servizi generali — in relazione alle esigenze funzionali dell'Amministrazione — comprende in modo determinante stanziamenti motivati dalla imprescindibile esigenza di continuare, anzi potenziare, l'attività promozionale.

L'attività istituzionale del Ministero avente riflessi sul bilancio dello Stato è principalmente rivolta alla *promotion* delle esportazioni, nella quasi totalità svolta da distinti organismi.

Il programma promozionale, predisposto annualmente dal Ministero, viene realizzato dall'Istituto commercio estero (ICE), in collaborazione con le associazioni di categoria, tenendo conto delle indicazioni che emergono dalla situazione produttiva interna e dall'andamento dei mercati internazionali.

L'ICE vi provvede con i suoi uffici, in Italia e all'estero, ricevendo all'uopo rilevanti finanziamenti di cui ai capitoli 1606 (contributo nelle spese di funzionamento), 1610 (contributo per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici all'estero) e 1611 (finanziamento delle attività di promozione).

Altri interventi del Ministero sono rivolti:

- al sostegno delle attività degli enti fieristici e alle associazioni di categoria;
- al potenziamento delle Camere di commercio italiane all'estero (capitolo 1606);
- alla valorizzazione dei consorzi export e società consortili (capitolo 1612), strutture private che l'Amministrazione riconosce come validi elementi di propulsione per l'attività all'estero delle piccole e medie imprese.

**Marina mercantile  
(tabella n. 17).**

In tale stato di previsione, oltre alle spese relative ai servizi generali del Ministero, trovano allocazione spese a fronte dei seguenti settori:

- *demanio e porti* (potenziamento delle strutture e dei servizi portuali, nonché vigilanza sulle spiagge e aree del demanio marittimo);
- *naviglio* (concessione di molteplici provvidenze a favore delle imprese armatoriali e dei cantieri navali tendenti alla ristrutturazione del settore navalmeccanico);
- *difesa del mare* (acquisizione di mezzi nautici e proponimento di iniziative per fronteggiare il problema dell'inquinamento del mare);
- *pesca marittima* (ammodernamento della flotta peschereccia, razionalizzazione delle strutture, commercializzazione, distribuzione e conservazione dei prodotti ittici);
- *lavoro marittimo e portuale* (soprattutto risoluzione dei problemi attinenti alla formazione e aggiornamento professionale dei marittimi);
- *servizi marittimi* (definizione dei rapporti finanziari con le società di navigazione di preminente interesse nazionale e di carattere locale, nonché delle convenzioni con le società medesime);
- *capitanerie di porto* (vigilanza e soccorso in mare a navi in difficoltà, avvalendosi di personale militare).

**Ministero  
delle partecipazioni  
statali  
(tabella n. 18).**

In tale stato di previsione sono allocate le spese relative all'attività che tale Amministrazione svolge tramite gli enti e le aziende controllate. Infatti, a fronte di un limitato ammontare di spese correnti (riguardanti le spese per il personale e quelle comuni ad altri Ministeri), il bilancio in parola presenta una considerevole massa di spese in conto capitale, rappresentate dai conferimenti ai fondi di dotazione degli enti di gestione (IRI, ENI, EFIM, EAGC).

A tali conferimenti vanno ad aggiungersi, di volta in volta, disposti da appositi provvedimenti legislativi, i trasferimenti di somme — sempre in conto capitale — autorizzati per fini particolari.

**Ministero della sanità  
(tabella n. 19).**

Tale stato di previsione ha assunto in questi ultimi anni, una configurazione più aderente al nuovo ruolo dell'Amministrazione sanitaria centrale, alla luce dell'ordinamento regionale e della riforma sanitaria introdotta dalla legge n. 833 del 1978.

In tale contesto le spese più significative sono quelle concernenti:

- 1) il sistema informativo sanitario (capitolo 4201), la cui realizzazione, messa in funzione e gestione, è stata autorizzata con legge 26 aprile 1982, n. 181;
- 2) l'assistenza sanitaria all'estero (capitolo 4302);
- 3) l'assistenza sanitaria al personale navigante e agli stranieri (capitolo 4303).

Continuano, ovviamente, a gravare sul bilancio del Ministero della sanità, le spese relative alla contribuzione dell'Italia ad organismi sanitari internazionali (capitoli 1226, 1227 e 2593), nonché quelle relative a contributi ad enti ed istituzioni nazionali nel settore della medicina sociale, ivi compresa la Croce rossa italiana (capitolo 2585).

Di rilievo, in questo settore, l'assegnazione al Fondo integrativo per gli asili nido (capitolo 2600).

Nello stato di previsione in parola sono inserite, in apposite rubriche, le spese dell'Istituto superiore di Sanità, la cui struttura risulta influenzata dalla normativa prevista dalla legge 7 agosto 1973, n. 519, che ne disciplina il particolare ordinamento, e quelle dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro istituito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619.

**Ministero del turismo  
e dello spettacolo  
(tabella n. 20).**

In tale stato di previsione sono allocate, oltre alle spese relative ai servizi generali, anche le spese che, in materia di turismo ed industria alberghiera, sono rimaste, dopo il trasferimento delle relative funzioni alle regioni, nella sfera di competenza dello Stato, nonché le spese relative al finanziamento di enti, istituzioni ed imprese operanti nel settore dello spettacolo, per la promozione ed il sostegno dell'attività di tali enti sia in Italia che all'estero. Nel settore del turismo, particolare menzione va fatta per:

— il contributo per le spese di funzionamento e per lo svolgimento dell'attività istituzionale dell'Ente nazionale italiano per il turismo (capitolo 1563), il cui ammontare, stabilito in lire 30 miliardi dalla legge n. 648 del 1981, può essere modificato con la legge di bilancio:

— il contributo a favore del Club alpino italiano (capitolo 1564);

— il Fondo speciale per le agevolazioni ai turisti stranieri motorizzati (capitolo 1569).

Nel medesimo settore continuano inoltre ad essere erogate spese in conto capitale relative a limiti di impegno per contributi nel pagamento dell'importo dei mutui contratti per l'attuazione di iniziative di interesse alberghiero e turistico (capitoli 7532 e 7534).

Nel settore dello spettacolo, gli stanziamenti iscritti in sede di bilancio di previsione sia per la spesa corrente (teatro di prosa, enti lirici, attività circensi) che per quella in conto capitale (attività cinematografiche) non hanno rispecchiato, specialmente in questi ultimi anni, l'effettivo apporto dello Stato a sostegno delle predette attività, vuoi per l'intervento, nel corso dell'esercizio, di leggi annuali di finanziamento che, in attesa dei provvedimenti organici di riforma dei singoli settori, hanno di volta in volta, provveduto a sopperire alle esigenze più immediate, vuoi per l'esistenza di disposizioni che stabiliscono la riassegnazione di somme affluite in entrata. Ciò avviene, ad esempio, per i capitoli 2562 e 2566, cui vengono attribuite, con decreto ministeriale emanato nel corso della gestione, rispettivamente le quote del 40 e del 60 per cento della somma affluita al capitolo di entrata n. 2355 per il versamento effettuato dalla RAI del 2 per cento di tutti i proventi effettivi lordi ai sensi dell'articolo 21 della convenzione con il Ministero delle poste, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1981, n. 521.

**Ministero per i beni  
culturali e ambientali  
(tabella n. 21).**

Lo stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali comprende spese che riguardano la conservazione, la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale nelle sue varie categorie di beni (monumenti, musei, biblioteche, archivi, ecc.) con le attività connesse come mostre, manifestazioni, ecc.

In particolare le esigenze del predetto Ministero, nel settore bibliotecario, si riferiscono, in linea di massima, agli interventi sia a favore degli enti, che a favore dell'attività culturale e del patrimonio dei privati; infatti, vengono assunti impegni anche in campo internazionale per l'allestimento di mostre, per provvedere al finanziamento di congressi nazionali ed internazionali, per il conferimento di premi per la cultura e per le manifestazioni dei centenari. Una particolare attenzione meritano le spese per le attrezzature degli istituti centrali per il catalogo unico nelle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche e per la patologia del libro.

Nel settore delle « Arti » le disponibilità del Ministero vengono assorbite, per la maggior parte, dalle spese di funzionamento delle soprintendenze e degli altri istituti dipendenti, dei musei, delle gallerie, delle pinacoteche, delle collezioni archeologiche e artistiche statali nonché per la custodia, la manutenzione, la conservazione e la valorizzazione dei beni architettonici, archeologici, artistici e storici.

Anche per tale settore di competenza una particolare attenzione meritano le spese per il funzionamento dell'Istituto centrale per il restauro e dell'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione.

Sensibile rilevanza hanno anche le spese in conto capitale concernenti il ripristino, il restauro e la valorizzazione di monumenti medioevali e moderni, nonché la protezione del patrimonio archeologico della città di Roma.

Nel settore archivistico le disponibilità concesse vengono assorbite, in massima parte, dalle spese di funzionamento, di affitto di locali, dalla custodia, manutenzione, conservazione e restauro di materiale archivistico.

## 4. - Il quadro generale riassuntivo

Il complesso delle previsioni di entrata e di spesa recate dal bilancio, analiticamente indicate nei singoli stati di previsione, viene rappresentato in modo riepilogativo nel *quadro generale riassuntivo*. Viene infatti presentato, distintamente per i dati di competenza e per quelli di cassa, un prospetto che ha – in pari tempo – valore informativo e decisionale: all'articolo 2 della legge n. 468, del 1978, infatti, si prevede che il quadro generale riassuntivo è uno degli elementi di cui si compone il bilancio annuale di previsione e che l'approvazione dello stato di previsione dell'entrata, del totale generale della spesa, di ciascuno stato di previsione della spesa e del quadro generale riassuntivo è disposta, nell'ordine, con distinti articoli della legge di bilancio, con riferimento sia alle dotazioni di competenza che a quelle di cassa.

La rappresentazione delle entrate e delle spese viene effettuata tenendo conto delle prescrizioni dell'articolo 6 della legge n. 468, finalizzate alla individuazione dei cosiddetti *risultati differenziali*, e cioè di quegli indicatori di bilancio che si ottengono contrapponendo specifiche partite di entrate e di spese.

Le entrate e le spese vengono pertanto distinte, in via generale, a seconda che si riferiscano a transazioni finalizzate al raggiungimento di specifiche finalità oppure a transazioni di finanziamento delle prime: dal punto di vista della qualificazione, sono considerate transazioni economiche quelle che incidono, direttamente o indirettamente, sui livelli e sulla dinamica degli aggregati macroeconomici, contribuendo alla formazione delle risorse ed al loro impiego; vengono ricomprese tra le transazioni finanziarie quelle operazioni che rappresentano le variazioni di massa monetaria e di capitali espresse sotto diverse forme di liquidità (strumenti finanziari) che vanno formandosi in bilancio per il finanziamento delle operazioni economiche e per la copertura delle posizioni debitorie createsi nella gestione (1).

---

(1) Istat, *Contabilità nazionale, Fonti e metodi*, Annuali di statistica, anno 112, serie IX, vol. 4, Roma 1983, p. 227.

Il totale delle partite afferenti alle transazioni specificamente finalizzate (di carattere economico e finanziario) dà il risultato relativo alle operazioni finali (entrate finali e spese finali); aggiungendo al totale delle operazioni finali l'ammontare delle transazioni di finanziamento si ha il risultato relativo alle operazioni complessive (entrate complessive e spese complessive).

Per le entrate, vengono ricomprese tra le transazioni finali le entrate tributarie (titolo I), quelle extratributarie (titolo II) e quelle derivanti dalla alienazione e dall'ammortamento di beni patrimoniali e dalla riscossione di crediti (titolo III); queste partite costituiscono, in totale, le entrate finali. Se a queste si sommano le transazioni di finanziamento rappresentate dalla accensione di prestiti (titolo IV) si ottengono, in totale, le entrate complessive. Va peraltro rammentato che, al fine di ottenere l'andamento del bilancio al netto delle operazioni finanziarie, viene scorporato dalle entrate finali l'ammontare della riscossione di crediti (ricompreso nel titolo III delle entrate) e dalle spese finali l'ammontare complessivo delle operazioni ricomprese nelle categorie di conto capitale relative alle partecipazioni e conferimenti (XIII) ed alle anticipazioni per finalità produttive (XIV) e non produttive (XV).

Per le spese, vengono considerate tra le transazioni finalizzate spese correnti (titolo I) e quelle in conto capitale (titolo II) che, in totale, costituiscono le spese finali. Se a queste si sommano le transazioni di finanziamento rappresentate dal rimborso di prestiti (titolo III), si ottengono, in totale, le spese complessive.

Per quanto riguarda i *risultati differenziali*, va precisato in primo luogo che la legge n. 468 ha individuato un sistema di saldi di bilancio articolato su quattro indicatori: risparmio pubblico (positivo o negativo); indebitamento o accreditamento netto; saldo netto da finanziare o da impiegare; ricorso al mercato. È evidente che, a seconda delle necessità, può essere utile fare riferimento ad altri indicatori (ad esempio, il risparmio pubblico al netto delle spese per interessi, ecc.), ma va sottolineato che la scelta della legge n. 468 è stata assunta in modo da collocare i saldi di bilancio nell'ambito della metodologia per il riscontro della copertura finanziaria delle nuove o maggiori spese. Infatti, all'articolo 4 relativo al bilancio pluriennale si stabilisce che per le nuove o maggiori spese di parte corrente o di rimborso di prestiti la copertura finanziaria deve rinvenirsi, sulla base della legislazione vigente, esclusivamente nel miglioramento della previsione per i primi due titoli delle entrate (entrate tributarie ed entrate extratributarie) rispetto a quella relativa alle spese di parte corrente, e cioè si sancisce il principio della intangibilità del « risparmio pubblico », che non può essere alterato *in peius* dalla introduzione di nuove o maggiori spese. Per le nuove o maggiori esigenze del conto capitale, la copertura finanziaria va rinvenuta nel rispetto del limite massimo del saldo netto da finanziare, e cioè dalla possibilità di maggiore indebitamento ammesso dal bilancio pluriennale programmatico rispetto alla versione a legislazione vigente. Infine, spetta allo stesso bilancio pluriennale (nella versione programmatica) stabilire per gli anni successivi al primo — rispetto al quale opera il rinvio alla determinazione della legge finanziaria — il limite massimo del ricorso al mercato finanziario.

Passando ad una disamina del modo in cui si presenta, concretamente, il quadro generale riassuntivo, va rilevato che, per quanto riguarda le spese, esse appaiono ripartite nei titoli relativi alle spese correnti (titolo I) ed a quelle afferenti il conto capitale (titolo II), e distinte per singole tabelle di

bilancio (corrispondenti ai Ministeri ed alla Presidenza del Consiglio); al totale delle spese finali che così deriva, vengono poi sommate le spese per rimborso di prestiti (titolo III) — che sono riprese dalla tabella relativa al Ministero del tesoro, ove sono iscritte — pervenendo così al totale complessivo delle spese.

Per quanto riguarda le entrate, vengono dapprima sommate quelle relative ai primi tre titoli (entrate tributarie, extratributarie e proventi derivanti dall'alienazione e dall'ammortamento di beni patrimoniali e dalla riscossione di crediti), da cui si deriva il totale delle entrate finali; quindi, aggiungendo l'ammontare dell'accensione di prestiti, si perviene al totale complessivo delle entrate. Il totale complessivo delle entrate ed il totale complessivo delle spese sono di identico ammontare in quanto viene iscritta tra le accensioni di prestiti la cifra risultante dalla differenza tra il totale complessivo delle spese ed il totale delle entrate finali. Il conto risulta così bilanciato, a differenza di quanto accadeva in precedenza (prima dell'approvazione della legge n. 468), quando appariva nel quadro riassuntivo il « disavanzo finanziario »; con il precedente regime giuridico, inoltre, il quadro generale riassuntivo era carente della indicazione di tutte quelle spese finanziate con singole leggi, che venivano iscritte in bilancio (tanto tra le entrate che tra le spese) solo al momento della effettiva collocazione dei titoli emessi da parte del Tesoro (non risultando possibile effettuare, prima di quel momento, alcuna operazione di impegno di spesa).

Nel conto riassuntivo del bilancio, redatto secondo le prescrizioni della legge n. 468, risulta pertanto un risultato differenziale, denominato « Ricorso al mercato risultante dalle operazioni iscritte in bilancio », pari alla differenza tra le entrate finali e le spese complessive ed iscritto tra le entrate per un identico ammontare al titolo IV relativo alle accensioni di prestiti.

Relativamente al raccordo tra questo saldo, iscritto in bilancio, e la determinazione del livello massimo del ricorso al mercato assunta con la legge finanziaria, va rilevato che, seppure le due determinazioni sono normalmente coincidenti al momento dell'approvazione della legge finanziaria e del bilancio di previsione, nel corso dell'esercizio ed a maggior ragione in sede di consuntivo le due cifre possono essere di gran lunga diverse, vuoi in ragione della mancata effettuazione di tutte le spese previste o della più elevata dinamica tributaria, vuoi in ragione delle modalità di finanziamento del disavanzo, avuto riguardo alla circostanza che il bilancio registra soltanto le operazioni di indebitamento a medio e lungo termine.

#### Il « ricorso al mercato ».

Con l'articolo 14 della legge n. 468 si è effettuata una sorta di operazione di recupero del *disavanzo sommerso*, o meglio del « disavanzo non conosciuto all'inizio dell'anno », disponendo che tutte le autorizzazioni di spesa debbono essere iscritte nel bilancio di previsione sin dal momento della sua approvazione: il metodo adottato in precedenza, infatti, se consentiva un più stringente rispetto del vincolo della copertura delle leggi di spesa finanziate con l'indebitamento — dacché si prevedeva l'iscrizione in bilancio solo al momento della effettuazione delle operazioni — non rendeva possibile una valutazione globale *a priori* del fabbisogno di credito del bilancio statale.

Quindi, l'ammontare del « ricorso al mercato » iscritto per competenza nel bilancio, tanto al momento della sua approvazione che al termine dell'esercizio, corrisponde ad un saldo contabile che dipende, al momento dell'approvazione del bilancio, dall'ammontare risultante dalla differenza tra il totale complessivo delle spese ed il totale delle entrate finali e, al

momento della chiusura dell'esercizio, dall'effettivo ammontare delle emissioni di titoli a medio e lungo termine autorizzate. Pertanto, la differenza che può esservi al termine dell'esercizio tra il totale complessivo delle spese ed il totale delle entrate finali, cui vanno aggiunte le entrate per accensione di prestiti (ricorso al mercato), costituisce anche a consuntivo un mero dato contabile, risultante dalla differenza fra il totale della somma accertata per l'entrata e di quella impegnata per la spesa e, come tale, non espressivo dell'effettivo indebitamento dello Stato per l'anno cui il rendiconto si riferisce.

**Il « saldo netto  
da finanziare »  
(o « da impiegare »).**

Va inoltre rilevato che anche il dato relativo al « ricorso al mercato » iscritto in bilancio, in termini di cassa, non appare significativo e non va confuso con il « fabbisogno » di cui si fa menzione nella Relazione di cassa: in primo luogo, infatti, il fabbisogno di cui si forniscono dati previsionali e consuntivi nella Relazione di cassa costituisce un dato riferito non soltanto alla gestione del bilancio ma ad un aggregato più ampio, che può essere quello del Settore statale (bilancio + tesoreria) o quello del Settore pubblico allargato; in secondo luogo nel calcolo del ricorso al mercato si tiene conto dell'ammontare delle spese per rimborso di prestiti che non vengono invece computate nel calcolo del fabbisogno, in cui si definisce unicamente la dimensione dell'incremento del credito, misurato rispetto al livello (stock) raggiunto nel complesso nel precedente periodo, di cui ha necessità l'operatore pubblico per fronteggiare le esigenze di effettivi pagamenti del nuovo esercizio finanziario. In effetti, il fabbisogno viene preso in considerazione per misurare la quota dell'incremento del credito di nuova formazione nell'anno che sarà prevedibilmente assorbita dall'operatore pubblico, rispetto al resto dell'economia. Per questo motivo, quindi, ai fini di una comparazione in termini omogenei tra i saldi di bilancio ed il fabbisogno, che peraltro è relativo al più vasto aggregato preso in esame dalle Relazioni di cassa, va considerato « il saldo netto da finanziare », e cioè il risultato differenziale che si ottiene sottraendo il totale delle spese finali dal totale delle entrate finali, che indica l'ammontare delle risorse finanziarie che sono necessarie per fronteggiare il complesso delle spese finali eccedenti, per dimensione, l'ammontare delle entrate finali.

Il saldo netto da finanziare relativo all'anno in corso, sommato al livello di indebitamento raggiunto al termine dell'anno precedente, rappresenta quindi solo teoricamente l'ammontare del nuovo livello di indebitamento. Nel caso in cui l'ammontare delle entrate finali superi quello delle spese finali vi sarà un « saldo netto da impiegare ».

Per quanto riguarda la definizione del credito totale interno (CTI) va rammentato che con esso si definisce il totale delle seguenti attività finanziarie, computate a fine periodo: impegni sull'interno delle aziende di credito e degli istituti centrali di categoria; impieghi sull'interno degli istituti di credito speciale; obbligazioni emesse dagli enti territoriali, dagli enti pubblici (ad esempio ENEL, IRI, ENI, ecc.) e dalle imprese; consistenza (stock) di indebitamento del Settore statale (Tesoro, Cassa depositi e prestiti, Aziende autonome) al netto dei finanziamenti del Tesoro agli istituti di credito speciale.

L'« indebitamento »  
(o « accreditamento  
netto »).

L'indebitamento netto è definito come il risultato differenziale tra tutte le entrate e le spese finali escluse le operazioni riguardanti le partecipazioni azionarie ed i conferimenti, nonché la concessione e la riscossione di crediti: si tratta di un risultato differenziale estremamente rilevante dal punto di vista economico, che indica la dimensione del disavanzo al netto di tutte le operazioni finanziarie svolte attraverso il bilancio, ottenuto eliminando tutte le partite attraverso le quali lo Stato si comporta come un « banchiere », come accade nei casi in cui si concedono o si riscuotono crediti, si sottoscrivono azioni o si conferiscono fondi di dotazione agli enti di gestione.

Il « risparmio  
pubblico ».

Il saldo « risparmio pubblico », che può essere « positivo » oppure « negativo », si determina contrapponendo i primi due titoli dell'entrata (entrate tributarie ed extratributarie) al primo titolo della spesa (spese correnti).

Se il valore che ne risulta è negativo, ciò significa che le *entrate correnti* sono di dimensione inferiore alle *spese correnti*.

Dal punto di vista economico, il risparmio pubblico negativo è visto con sfavore, e ciò è dimostrato dalla metodologia per il riscontro della copertura finanziaria adottata dalla legge n. 468, che stabilisce la « intangibilità » del risparmio pubblico, e cioè la necessità che la introduzione di nuove o maggiori spese di parte corrente o per rimborso di prestiti avvenga mantenendo inalterato il saldo in questione, e cioè incrementando le entrate correnti o riducendo altre spese per un importo pari alla nuova o maggiore spesa che si intende introdurre.

**PARTE II**

**GLOSSARIO DEI TERMINI  
MAGGIORMENTE RICORRENTI  
NEI DOCUMENTI DI FINANZA PUBBLICA**

PAGINA BIANCA

**Accensione di prestiti:** indica l'ammontare delle operazioni di indebitamento a medio e lungo termine o « patrimoniali », con esclusione quindi di quelle di durata inferiore all'anno (vedi: « debito fluttuante »).

In sede previsionale l'« accensione di prestiti » coincide con il « ricorso al mercato », così come quest'ultimo viene definito dall'ultimo comma dell'articolo 6 della legge n. 468 del 1978 (vedi: « ricorso al mercato »).

Nel bilancio costituisce il titolo quarto dell'entrata.

**Accertamento:** l'articolo 222 del regolamento di contabilità di Stato lo definisce come l'operazione giuridico-contabile con cui l'Amministrazione appura la ragione del credito, la persona debitrice ed il relativo ammontare da iscrivere come competenza dell'esercizio.

*Costituisce la prima fase della procedura di acquisizione delle entrate.*

**Acquisizione netta di attività finanziarie:**

è uno dei saldi che appare nei conti consolidati di cassa del settore statale e del settore pubblico allargato. Esso riguarda le partite finanziarie (partecipazioni azionarie e conferimenti, concessioni e rimborsi di crediti e variazioni dei depositi bancari) e misura l'eccedenza delle erogazioni rispetto agli incassi: è l'indicatore del ruolo svolto dallo Stato, o più in generale dall'operatore pubblico, come intermediario finanziario.

**Adeguamento del fabbisogno:** rappresenta uno dei fattori che determinano le previsioni e/ o le variazioni alle previsioni di spesa (gli altri fattori sono: quelli « legislativi » e gli « oneri

inderogabili »). Si basa su statuizioni generiche delle leggi di spesa istitutive di Amministrazioni statali, o attributive loro di nuove funzioni, e riguarda l'adeguamento delle dotazioni finanziarie necessarie per il loro funzionamento.

Le spese per adeguamento del fabbisogno rappresentano la fascia degli oneri sui quali può esercitarsi una limitata discrezionalità, derivando essi non da precise statuizioni legislative ma da valutazioni delle Amministrazioni.

**Allegati al Bilancio:** espongono elementi esplicativi delle previsioni e, come tali, esistono solo nel progetto di Bilancio non avendo rilevanza legislativa.

Gli allegati si riferiscono:

a) al bilancio nel suo complesso: concernono i residui passivi, risultanti alla fine dell'esercizio precedente quello in cui si formulano le previsioni, distinti per Ministeri e capitoli e, nell'ambito di questi ultimi, tra residui propri e di stanziamento (articolo 36 legge di contabilità di Stato);

b) ai singoli stati di previsione: illustrano il computo della previsione di taluni capitoli.

Esistono anche gli « allegati » al quadro generale riassuntivo; essi, rappresentando elementi costitutivi dello stesso, hanno rilevanza legislativa e riguardano:

— con riferimento al bilancio annuale, la ripartizione delle spese per Ministeri e, rispettivamente, secondo l'analisi funzionale (sezioni) ed economica (categorie);

— con riferimento al bilancio pluriennale, la ripartizione delle entrate e delle spese finali per titoli e categorie; l'analisi per Ministeri e singoli accantonamenti dei fondi speciali

per provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento; l'analisi funzionale (sino al terzo livello) delle spese finali.

**Annessi:** si tratta dei conti consuntivi degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria — relativi all'anno precedente quello in corso al momento della presentazione del bilancio — che vengono allegati agli stati di previsione della spesa dei competenti Ministeri vigilanti (articolo 19 legge n. 468 del 1978).

**Anno finanziario:** coincide con l'anno solare e rappresenta il periodo di tempo in cui si svolge la gestione finanziaria dello Stato (articolo 1 della legge n. 468 del 1978).

**Anticipazioni straordinarie della Banca d'Italia:** fanno parte delle operazioni che concorrono alla formazione del debito a breve o fluttuante (vedi debito fluttuante). Esse vengono concesse in caso di assoluta necessità, previa apposita autorizzazione legislativa che ne determina l'importo e la scadenza, solitamente allorché il conto corrente aperto al Tesoro per il servizio di Tesoreria provinciale supera lo sbilancio massimo consentito, vale a dire il 14 per cento dell'ammontare delle spese correnti ed in conto capitale risultanti dalle previsioni iniziali e successive variazioni (decreto legislativo n. 544 del 1948 e legge n. 1333 del 1964).

**Anticipazioni del Bilancio:** costituiscono, insieme con le partecipazioni azionarie ed i conferimenti, le cosiddette operazioni finanziarie (vedi acquisizione netta di attività finanziarie).

Nella classificazione economica del bilancio le anticipazioni sono collocate tra le spese in conto capitale e distinte in anticipazioni per finalità produttive e per finalità non produttive.

Queste ultime sono quelle per le quali non è dato individuare una destinazione immediata e diretta a scopi di produzione o di investimento. Rientrano in questa categoria le anticipazioni a copertura dei disavanzi di esercizio delle Aziende autonome (principalmente Ferrovie e Poste).

**Appendici del Bilancio:** sono i bilanci delle Aziende ed Amministrazioni autonome, allegati agli stati di previsione dei rispettivi Ministeri vigilanti: esse sono elementi costitutivi del Bilancio e, come tali, hanno rilevanza legislativa (articolo 2 della legge n. 468 del 1978).

Le Aziende ed Amministrazioni autonome dello Stato sono le seguenti (tra parentesi lo stato di previsione cui sono allegati i relativi bilanci):

- Ferrovie (Trasporti);
- Poste e telegrafi (Poste e telecomunicazioni);
- Telefoni (Poste e telecomunicazioni);
- A.N.A.S. (Lavori pubblici);
- Monopoli (Finanze);
- Foreste demaniali (Agricoltura e Foreste);
- Archivi notarili (Grazia e giustizia);
- Istituto agronomico per l'oltremare (Affari esteri);
- Fondo per il culto; Fondo beneficenza e religione della città di Roma; Patrimoni riuniti *ex economali* (Interno).

**Assestamento di bilancio:** disegno di legge da presentare al Parlamento entro il 30 giugno dal Ministro del tesoro, di concerto col Ministro del bilancio e della programmazione economica, al fine di adeguare gli stanziamenti del Bilancio annuale e di quello pluriennale in relazione:

- alla consistenza dei residui attivi e passivi accertati in sede di rendiconto dell'esercizio precedente;
- alle eventuali nuove o diverse esigenze emerse nel corso della gestione svolta, ivi comprese quelle connesse con mutamenti del quadro congiunturale e/o degli orientamenti della politica economica governativa.

**Asta B.O.T.:** è il sistema con il quale vengono collocati sul mercato i buoni ordinari del Tesoro.

Esso si realizza con l'asta « marginale » o con quella « competitiva ». Mediante la prima, le richieste dei partecipanti all'asta vengono soddisfatte a partire da quella al prezzo più elevato fino a quella al prezzo più basso che esaurisce la *tranche*. L'assegnazione dell'intera *tranche* viene comunque effettuata ad un unico prezzo e cioè a quello meno elevato fra i prezzi offerti dai partecipanti rimasti aggiudicatari.

Con la seconda i titoli vengono assegnati al prezzo offerto da ciascun partecipante.

**Autorizzazioni di competenza e di cassa:** si riferiscono alle previsioni dei singoli capitoli di spesa in cui si articola il Bilancio e, una volta approvato quest'ultimo, costituiscono il limite massimo entro il quale l'Amministrazione che ha in gestione il capitolo può, rispettivamente, impegnare e pagare.

L'autorizzazione di cassa, in particolare, è conferita senza distinzione tra operazioni in conto competenza ed in conto residui (legge n. 468 del 1978: articolo 2, primo, terzo e quarto comma).

**Avanzo e disavanzo complessivo:** è il risultato differenziale tra le operazioni di entrata e di spesa complessive (vedi operazioni complessive).

Tale risultato differenziale – a seguito della legge n. 468 del 1978 che ha disposto uno schema contabile in pareggio per il Bilancio di previsione (vedi « accensione di prestiti ») – emerge solo in sede di esecuzione o di gestione del bilancio (sia di competenza che di cassa) e misura l'eccedenza (avanzo) o l'insufficienza (disavanzo) delle risorse acquisibili o acquisite rispetto agli impieghi effettuabili o effettuati (rispettivamente per le dotazioni di competenza e cassa) e, quindi, con riferimento alla gestione di cassa, l'effetto del bilancio – rispettivamente positivo o negativo – sulle operazioni di Tesoreria.

Tale risultato differenziale nel conto riassuntivo del Tesoro, pubblicato mensilmente sulla *Gazzetta Ufficiale*, viene denominato « saldo di esecuzione del bilancio ».

**Aziende autonome:** sono vere e proprie articolazioni dell'Amministrazione statale – e, come tali, non dotate di personalità giuridica – alle quali è stata conferita piena autonomia gestionale in considerazione della peculiare natura delle attività che devono svolgere; i loro bilanci formano un tutt'uno con il bilancio dello Stato cui sono allegati (vedi « Appendici del Bilancio »).

**Amministrazione Pubblica:** come aggregato della Contabilità nazionale risulta costituito:

- dall'Amministrazione centrale (Stato ed enti e gestioni dell'Amministrazione centrale, comprese le gestioni di Tesoreria, dell'ANAS e delle ex Foreste demaniali);
- dall'Amministrazione locale (regioni, province, comuni, unità sanitarie locali, altri enti e gestioni dell'amministrazione locale);
- dagli Enti di previdenza (INPS, INAIL, Istituti di previdenza amministrati dal Tesoro, altri enti istituzionali centrali e locali).

**Base monetaria:** è costituita dalla moneta legale (circolante) e dalle attività trasformabili

con immediatezza e senza costo in moneta legale.

Essa è il principale strumento di controllo del credito, poiché una sua variazione produce nel credito una variazione di segno uguale e di ammontare multiplo.

In Italia risulta attualmente costituita:

- dalle passività della Banca d'Italia (moneta legale e depositi di Aziende di credito e di privati);
- dal margine disponibile nei conti di anticipazione delle Aziende di credito presso la Banca d'Italia (margine utilizzabile mediante ritiro di contante);
- dalle passività a vista del Tesoro liberamente trasformabili in moneta legale (soprattutto depositi presso il Tesoro e la Cassa DD.PP. e depositi postali);
- dalle disponibilità in valuta liberamente convertibili in moneta legale.

I canali di formazione della base monetaria sono essenzialmente: Estero; Tesoro; Aziende di credito; altri settori.

I canali di utilizzo sono invece due: il pubblico (famiglie e imprese) e le aziende di credito.

**Bilancio:** nel campo finanziario pubblico con tale termine si intende il « Bilancio annuale di previsione »; esso è un bilancio finanziario, che registra in termini previsionali le operazioni di entrata e di uscita monetarie nelle quali si estrinseca l'attività gestionale del soggetto pubblico (Stato ed altri Enti pubblici).

In Italia i bilanci di tutti gli Enti pubblici sono stati uniformati con la legge n. 468 del 1978 (articoli 1 e 25) con riferimento sia alla struttura, sia al sistema di registrazione delle operazioni. In relazione a quest'ultimo aspetto, le operazioni di acquisizione delle entrate e di esecuzione delle spese vengono previste nel Bilancio:

- sia nella fase di diritto, vale a dire dell'accertamento e dell'impegno (« Bilancio di competenza »);
- sia nella fase di fatto, vale a dire dell'incasso e del pagamento (« Bilancio di cassa »).

**Bilancio pluriennale:** è un bilancio previsionale di competenza, redatto per categorie di entrata e per categorie e sezioni di spesa, riferentesi a periodi da 3 a 5 anni; per il primo anno le previsioni coincidono con quelle del bilancio annuale di previsione, il che comporta

il suo aggiornamento annuale e la sua adozione con la stessa legge di approvazione del bilancio annuale.

Per gli anni successivi al primo le previsioni devono essere esposte separatamente: da una parte in base alla legislazione vigente e dall'altra in coerenza con i vincoli del quadro economico generale e con gli indirizzi della politica economica nazionale (versione programmatica).

Tale bilancio, per ciascuno degli anni considerati, indica il limite massimo dell'eventuale saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato. Nel corso dell'esercizio, non potendosi peggiorare il saldo di parte corrente della versione a legislazione vigente e il saldo netto da finanziare della versione programmatica per ciascuno degli anni considerati, costituisce altresì strumento per la verifica della copertura finanziaria delle nuove o maggiori spese sia di parte corrente e di rimborso prestiti (saldo corrente), sia di conto capitale (saldo netto da finanziare) (articolo 4 legge n. 468 del 1978).

**B.O.T. (Buoni ordinari del Tesoro):** titoli fruttiferi al portatore, con scadenza fino a dodici mesi, emessi dal Tesoro per fronteggiare transitorie esigenze di cassa.

Il limite massimo di circolazione e l'ammontare massimo delle nuove emissioni sono stabiliti annualmente dal Parlamento con la legge di approvazione del Bilancio.

Tali titoli concorrono alla formazione del debito fluttuante (vedi debito fluttuante).

I relativi interessi gravano sul bilancio alla scadenza dei titoli, mentre incidono sulla Tesoreria all'atto dell'emissione degli stessi: sotto quest'ultimo aspetto, tali interessi determinano un credito della Tesoreria nei confronti del bilancio, che si estingue — al momento del rimborso — con il pagamento degli interessi a carico del bilancio medesimo (vedi « crediti di tesoreria »).

Il collocamento dei titoli sul mercato avviene attualmente mediante asta (vedi « Asta B.O.T. »).

**Capitolo:** costituisce l'unità elementare del bilancio ed esprime la destinazione, per oggetto, che si dà ad ogni singola somma inserita in bilancio (vedi « stanziamento »).

**Capitolo aggiunto:** capitolo di entrata o di uscita istituito con provvedimento amministrativo nel corso della gestione per registrare i

residui formati nella gestione precedente in relazione ad un oggetto per il quale non esistano i corrispondenti capitoli nel bilancio in gestione.

**Categoria:** è un'aggregazione di più capitoli aventi oggetto omogeneo.

Per l'entrata, le categorie sono raggruppamenti di capitoli riferentisi a cespiti aventi « natura » simile. Esse — pari a 15, di cui 5 del Titolo I e 7 del Titolo II — realizzano una classificazione di tipo « giuridico-finanziario ».

Per la spesa, le categorie sono raggruppamenti di capitoli aventi ad oggetto oneri di identico contenuto economico. Esse — pari a 16, di cui 9 del Titolo I — realizzano una classificazione di tipo economico volta all'inserimento del bilancio dello Stato in quello economico nazionale (articolo 6, legge n. 468 del 1978).

**C.C.T. (Certificati di Credito del Tesoro):** titoli fruttiferi del debito patrimoniale a medio e lungo termine, a cedola fissa o variabile, emessi dal Tesoro per finanziare esigenze di bilancio.

**Circolazione di Stato:** è costituita dalla moneta e dai biglietti di Stato emessi, al netto di quelli logori ritirati dalla circolazione.

**Classificazione amministrativa:** per l'entrata è realizzata dalle Rubriche che raccolgono tutti i capitoli concernenti cespiti il cui accertamento è affidato allo stesso organo.

Per la spesa è rappresentata dal raggruppamento dei capitoli per Ministeri, e, nell'ambito di questi, per Rubriche le quali corrispondono all'organo che ha in gestione le spese od ai cui servizi esse si riferiscono.

Le Rubriche sono « direttamente » evidenziate nei singoli stati di previsione, oltreché nei riassunti che li corredano (vedi rubrica) (articolo 6 legge n. 468 del 1978).

**Classificazione economica:** aggregazione delle spese, secondo la loro natura economica, in Titoli e Categorie.

I Titoli e le Categorie sono « direttamente » evidenziati nei singoli stati di previsione, oltreché nei riassunti che li corredano (vedi Categoria) (articolo 6 legge n. 468 del 1978).

**Classificazione funzionale:** aggregazione delle spese, in base alle finalità cui sono desti-

nate, in sezioni che vengono evidenziate soltanto nei riassunti che corredano ciascuno stato di previsione (articolo 6 legge n. 468 del 1978).

**Consumi pubblici:** è un aggregato costituito dalle seguenti categorie di spesa corrente: organi costituzionali, personale in servizio ed in quiescenza, acquisto di beni e servizi, ammortamenti.

Tale aggregato in contabilità nazionale misura, in mancanza di un più idoneo sistema di rilevazione diretta, l'entità dei beni e servizi prodotti dallo Stato e destinati al consumo.

**Contabilità speciali:** conti aperti, previa autorizzazione della Direzione generale del Tesoro, presso le Sezioni provinciali di Tesoreria per ricevere i versamenti fatti da Amministrazioni o funzionari statali, nonché da Enti ed organismi pubblici, per costituire le disponibilità di cui poter disporre mediante ordini di pagamento. Salvo deroghe di legge, in generale non possono esservi versati fondi provenienti dal bilancio dello Stato (articolo 585 Regolamento contabilità di Stato).

Recentemente sono state anche aperte in attuazione dell'articolo 40 della legge n. 119, del 1981, che ha fissato limiti per il mantenimento da parte degli enti pubblici di disponibilità liquide presso le banche (vedi «rientro depositi bancari»).

Esse sono attualmente infruttifere, ai sensi della legge n. 130, del 1983.

**Conti della Finanza pubblica:** in tale dizione si comprendono (articoli da 25 a 30 della legge n. 468 del 1978):

- i bilanci degli enti che costituiscono il settore pubblico (vedi «Settore pubblico»);
- i conti di cassa che i predetti enti sono tenuti ad elaborare, con cadenza trimestrale e sulla base di appositi prospetti, ai fini della formulazione ed eventuale revisione della stima annua del fabbisogno del settore pubblico e dell'evidenziazione dei relativi risultati trimestrali;
- i conti consolidati di cassa degli stessi enti e quelli consolidati relativi al settore statale ed al settore pubblico (vedi: Relazione di cassa).

**Conti correnti di Tesoreria:** sono istituiti presso la Tesoreria centrale dello Stato con decreto del Ministro del tesoro e ne possono essere titolari Amministrazioni ed Aziende autonome dello Stato, nonché Enti ed organismi pubblici ed Istituti ed Aziende di credito.

Previa costituzione su detti conti delle relative disponibilità, i titolari degli stessi possono ordinare alle Sezioni provinciali di Tesoreria di effettuare pagamenti per loro conto (articolo 576 Regolamento contabilità di Stato).

Dal 1983 sono tutti infruttiferi (articolo 10 della legge n. 130 del 1983).

**Conto del bilancio:** costituisce la Parte I del Rendiconto generale dello Stato (vedi tale voce).

Esso dà conto, a livello di singoli capitoli, delle risultanze della gestione finanziaria dell'esercizio, distintamente per la competenza, la cassa ed i residui (articolo 22 della legge n. 468 del 1978).

**Conti pubblici consolidati:** essi possono essere di competenza e di cassa a seconda che riguardino il consolidamento delle operazioni gestionali, rispettivamente di competenza e di cassa, di due o più enti ed organismi pubblici che possono essere legati da rapporti di finanziamento totale o parziale, rapporti che — per effetto del consolidamento — vengono in tali conti eliminati, per lo stesso importo, dalla spesa dell'ente erogante e dalla entrata dell'ente finanziato.

**Conto consolidato delle Amministrazioni pubbliche:** è redatto annualmente a consuntivo dall'ISTAT ed in sede previsionale dall'ISCO, al fine di conoscere l'impatto delle operazioni dell'operatore pubblico sull'evoluzione del prodotto interno lordo e di talune delle sue componenti. Ha come area di riferimento gli enti (giuridicamente pubblici o privati che siano) che producono servizi non destinati alla vendita. Esso riflette le operazioni gestionali di tali enti — con esclusione di quelle finanziarie — sulla scorta del criterio della competenza economica ed in termini di contabilità nazionale (vedi «Amministrazione pubblica»).

**Conti consolidati dei settori « statale » e « pubblico allargato »:** sono conti che, con riferimento alla gestione di cassa, consolidano

le operazioni di bilancio degli enti che costituiscono i settori cui sono intestati (vedi « Settore statale » e « Settore pubblico allargato »).

Essi vengono redatti dal Tesoro (articolo 30 della legge n. 468 del 1978) — per essere inseriti nella Relazione di cassa (vedi tale voce) — con cadenza trimestrale e nelle fasi previsionale e consuntiva.

Essi danno una visione unitaria degli effetti dell'azione pubblica — programmata o eseguita — sull'evoluzione delle componenti sia reali che finanziarie del sistema economico, con riferimento anche alla necessità di controllo della liquidità. Il conto consolidato del settore statale costituisce uno dei sottoconti del conto consolidato del settore pubblico allargato.

**Conto consolidato del settore pubblico:**

è elaborato in termini di cassa annualmente a consuntivo dalla Banca d'Italia, e per fini interni anche su base previsionale, ed ha caratteristiche e finalità del tutto simili a quelle del conto consolidato del settore pubblico allargato, ma a differenza di quest'ultimo esclude l'ENEL e si avvale per la sua costruzione anche di statistiche finanziarie (vedi: « Conto consolidato del settore pubblico allargato »).

**Conto corrente per il servizio di Tesoreria provinciale:** è intrattenuto dal Tesoro con la Banca d'Italia per provvedere alla regolazione del servizio di Tesoreria provinciale affidato alla medesima Banca d'Italia.

Tale conto, le cui disponibilità sono fruttifere al tasso annuo dell'1%, può presentare per il Tesoro un saldo o attivo (« credito di Tesoreria ») o passivo (« debito di Tesoreria »); quest'ultimo — che si configura come un'operazione di indebitamento fluttuante — non può superare per più di 20 giorni l'importo massimo fissato per legge (pari al 14% dell'ammontare delle previsioni aggiornate di competenza delle spese correnti ed in conto capitale): trascorso tale termine, infatti, la Banca d'Italia non può più dar corso ad ulteriori prelievi fino a che lo sbilancio, a seguito di incassi di pertinenza del Tesoro o di versamenti dal medesimo fatti sul conto stesso, non sia stato riportato entro il limite predetto (vedi: « Anticipazioni straordinarie della Banca d'Italia ») (decreto legislativo n. 544 del 1948 e legge n. 1333 del 1964).

**Conto del patrimonio:** costituisce la Parte II del Rendiconto generale dello Stato (vedi tale voce).

Esso riassume e dimostra le attività e passività finanziarie e patrimoniali, nonché i punti di concordanza con il conto del bilancio (vedi tale voce).

Fra i documenti che lo corredano, di rilievo il Conto del Tesoriere centrale ed il Conto dell'Istituto bancario che svolge il servizio di Tesoreria provinciale (vedi: « Conto del Tesoriere centrale » e « Conto del Tesoriere provinciale ») (articolo 22 della legge n. 468 del 1978).

**Conto riassuntivo del Tesoro:** è il documento che — pubblicato come supplemento della *Gazzetta Ufficiale* (articolo 609 del Regolamento di contabilità) — dà conto mensilmente di tutte le operazioni di Tesoreria effettuate nel periodo, vale a dire:

- degli incassi e dei pagamenti di bilancio, distinti per competenza e residui ed analizzati anche secondo le principali classificazioni di bilancio;
- dei debiti e crediti di Tesoreria (vedi tali voci).

Esso dà quindi conto, per il periodo di riferimento, del risparmio pubblico, del saldo da finanziare e del saldo di esecuzione del bilancio, nonché della Situazione del Tesoro (vedi le relative voci).

Riporta inoltre in appendice le situazioni del « bilancio di competenza » (aggiornamento delle previsioni iniziali e situazione degli accertamenti e degli impegni), della Banca d'Italia e, trimestralmente, del debito pubblico.

**Conto del Tesoriere centrale:** ha la natura di « conto giudiziale » e deve essere reso entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio alla Direzione generale del Tesoro per l'inoltro alla Corte dei conti e per la successiva allegazione al Conto generale del patrimonio (articolo 22 della legge n. 468 del 1978).

Esso illustra e certifica le operazioni di incasso e di pagamento del bilancio e quelle concernenti i debiti e crediti di Tesoreria effettuate dalla Tesoreria centrale (articoli 630 e successivi del Regolamento di contabilità).

**Conto del Tesoriere provinciale:** è analogo al Conto del Tesoriere centrale (vedi tale voce),

ma è reso dalla Banca d'Italia, cui è affidato il servizio di Tesoreria provinciale, ed illustra e certifica le operazioni (di bilancio e di Tesoreria) effettuate dalle Sezioni di Tesoreria provinciali (articoli 631 e successivi del Regolamento di contabilità).

Anch'esso deve essere allegato al Conto generale del patrimonio (articolo 22 della legge n. 468 del 1978).

**Copertura finanziaria:** disponibilità necessarie a finanziare, a seguito di iniziative legislative, nuove o maggiori spese, oppure minori entrate, da iscrivere in Bilancio (articolo 81, quarto comma, della Costituzione) (vedi « Bilancio pluriennale »).

**Crediti dei fornitori:** riguardano forniture di beni e servizi ad Enti del settore pubblico allargato eseguite ma non pagate; tali partite talvolta vengono considerate nel calcolo dei fabbisogni del settore statale e pubblico allargato, quali elementi diminutivi degli stessi, allorquando tali fabbisogni devono essere utilizzati ai fini della valutazione della quota dell'espansione del credito totale interno assorbita dall'operatore pubblico.

**Crediti di Tesoreria:** operazioni di pagamento che la Tesoreria effettua per conto del bilancio e per l'espletamento di altri compiti di pertinenza della Tesoreria. Tali operazioni sostanzialmente riguardano:

- gli interessi sui B.O.T. fino al momento della scadenza;
- il servizio del Portafoglio;
- i sospesi di Tesoreria;
- le sovvenzioni all'Azienda postale;
- il saldo, a credito del Tesoro, del conto corrente per il servizio di Tesoreria provinciale.

(Per ciascuna di tali operazioni si veda l'apposita voce).

**Credito totale interno:** è pari alla sommatoria:

- degli impieghi delle Aziende di credito (in lire ed in valuta) e degli Istituti di credito speciale;
- delle emissioni di obbligazioni da parte delle imprese private e degli Enti territoriali;

- del fabbisogno complessivo interno del settore statale decurtato dei finanziamenti netti del Tesoro alle istituzioni creditizie.

L'espansione annuale o infrannuale di tale aggregato costituisce uno dei possibili obiettivi intermedi della politica monetaria, funzionale al perseguimento degli obiettivi finali della stessa (equilibri interni ed esterni, sviluppo del reddito, ecc.).

**Crowding out:** con tale termine si indica l'effetto di spiazzamento che il settore privato subisce, ad espansione di credito totale interno invariata, allorquando il fabbisogno pubblico (al netto dei finanziamenti dello stesso alle imprese) si attesta su livelli superiori a quelli programmati (vedi « Credito totale interno »).

**Debito flottante:** è il complesso delle operazioni comprese fra i « debiti di Tesoreria » per il finanziamento a breve del fabbisogno del settore statale (vedi « debiti di Tesoreria »).

A formare il debito flottante concorrono le operazioni relative:

- ai buoni ordinari del Tesoro (BOT);
- alle anticipazioni straordinarie della Banca d'Italia;
- al saldo, a debito del Tesoro, del conto corrente per il servizio di Tesoreria provinciale;
- ai conti correnti con la Cassa Depositi e Prestiti, gli Istituti di previdenza amministrati dal Tesoro ed altri Istituti finanziari.

(Per ciascuna di tali operazioni si veda l'apposita voce).

**Debito patrimoniale:** è la forma di indebitamento con la quale si effettua il finanziamento a medio-lungo termine del fabbisogno del Tesoro (vedi « fabbisogno del settore statale »).

Esso comprende i debiti pubblici (consolidati, redimibili, buoni del Tesoro poliennali, certificati di credito del Tesoro, debiti esteri) e gli « altri debiti » (soprattutto mutui obbligazionari con il CREDIOP).

**Debito pubblico:** con tale termine (senza ulteriori specificazioni) si intende la consistenza del debito del settore pubblico, incluso il debito flottante (e gli altri debiti a breve) e l'indebitamento verso la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano cambi.

**Debiti di Tesoreria:** rappresentano disponibilità di fondi costituite a vario titolo presso la tesoreria dello Stato e che si concretano nei seguenti comparti:

- debito fluttuante;
- servizio dei conti correnti e delle contabilità speciali;
- servizio dei depositi e dei vaglia.

(Per ciascuna di tali operazioni si veda l'apposita voce).

**Depositi di Tesoreria:** rappresentano una delle operazioni ricomprese tra i « debiti di Tesoreria ».

Possono essere « provvisori », se effettuati dai concorrenti alle aste, oppure « definitivi » se costituiti per conto della Cassa Depositi e Prestiti (articoli 592 e seguenti del Regolamento di contabilità).

**Devoluzione di quote di entrate erariali:** forme di finanziamento dei bilanci di taluni enti, anche territoriali, effettuate dallo Stato a seguito della centralizzazione impositiva disposta con la riforma tributaria del 1973, ovvero per espressa disposizione di legge.

**Disavanzo:** vedi « indebitamento netto ».

**Disavanzo primario:** disavanzo delle operazioni correnti al netto della spesa per interessi.

**Domanda aggregata:** termine di contabilità nazionale che definisce il complesso dei consumi e degli investimenti.

**Domanda globale interna:** aggregato di contabilità nazionale che misura la quantità di beni e servizi richiesti dai vari operatori economici operanti sul territorio nazionale.

**Eccedenze di spesa:** si verificano — per la tipicità del meccanismo di esecuzione — su capitoli concernenti spese di carattere obbligatorio allorché gli impegni o i pagamenti superano lo stanziamento previsto.

Esse sono formalmente riconosciute in sede di parificazione del conto del bilancio da parte della Corte dei conti e possono essere regolarizzate dal Parlamento con la legge che approva il rendiconto generale dello Stato.

**Economie di spesa:** quote di stanziamento, di competenza e/o di cassa, che a fine esercizio non risultano impegnate e/o pagate e, pertanto, non possono essere più utilizzate negli esercizi successivi.

**Elenchi:** sono allegati a taluni stati di previsione della spesa e definiscono gli elementi per l'esercizio di particolari facoltà che competono all'Amministrazione nel corso della gestione.

Di particolare importanza sono gli elenchi che corredano lo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro (fra essi, si ricordano quelli: per le « spese obbligatorie »; per le « spese impreviste »; per « oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso », cosiddetti « fondi globali o speciali »).

Gli elenchi sono approvati con appositi articoli della legge di bilancio.

**Enti pubblici non economici:** costituiscono uno dei sottosettori in cui si articola il settore pubblico allargato (vedi tale voce).

Essi, ai sensi dell'articolo 25 della legge n. 468 del 1978, sono stati da ultimo determinati con D.P.C.M. del 3 novembre 1983, ivi compresi quelli di natura previdenziale (vedi « Bilancio »).

**Entrate correnti:** sostanzialmente coincidono con quelle iscritte ai primi due titoli dello stato di previsione dell'Entrata (titolo I: « Entrate tributarie », titolo II: « Entrate extratributarie ») (vedi « risparmio pubblico »).

**Entrate finali:** rappresentano la sommatoria dei primi tre titoli delle entrate di bilancio (entrate tributarie, extratributarie e per alienazione di beni patrimoniali, ammortamenti e riscossione di crediti).

Esse rappresentano le risorse definitivamente acquisite (o da acquisire) al bilancio per il raggiungimento dei fini istituzionali.

Si definiscono, per contro, « strumentali » o di finanziamento le operazioni di accensione di prestiti (titolo IV) (vedi « saldo netto da finanziare »).

**Entrate finali nette:** sono le entrate finali depurate di quelle per la riscossione di crediti (vale a dire dell'ammontare della categoria XV, che individua le risorse provenienti allo Stato dalla sua attività di intermediazione finanziaria) (vedi « indebitamento netto »).

**Entrate complessive:** sono le entrate finali maggiorate delle risorse reperite tramite accensioni di prestiti a medio e lungo termine (vedi « entrate finali » ed « accensioni di prestiti »).

**Erogazioni del settore statale:** rappresentano i pagamenti risultanti dal conto consolidato del settore statale (vedi tale voce).

**Esercizio finanziario:** complesso delle operazioni di gestione del bilancio — vale a dire di esecuzione delle previsioni di entrata e di spesa — svolte nell'anno finanziario.

**Esercizio provvisorio:** periodo massimo di quattro mesi, autorizzato per legge, nel corso del quale ha luogo la gestione del bilancio non ancora approvato dal Parlamento.

La legge autorizzativa del regime provvisorio stabilisce che la gestione si svolga per dodicesimi delle somme stanziare nel progetto di bilancio presentato al Parlamento (articolo 16 legge n. 468 del 1978).

**Fabbisogno:** è uno dei risultati differenziali espressi dai conti consolidati di cassa dei settori statale e pubblico allargato e misura l'eccedenza delle erogazioni sugli incassi con riferimento al complesso delle operazioni correnti, in conto capitale e finanziarie. (Quando gli incassi superano le erogazioni si ha la cosiddetta « disponibilità »).

Esso esprime l'ammontare per il quale il settore intestatario del conto si propone (previsioni) o ha dovuto ricorrere (risultati) al credito nazionale (a breve e medio-lungo termine) ed estero.

**Fabbisogno complessivo:** è il fabbisogno (vedi tale voce) aumentato delle regolazioni debitorie pregresse effettuate (o da effettuare) in contanti nei confronti di soggetti esterni al settore intestatario del conto e diminuito dei crediti maturati a fine periodo da parte dei fornitori.

Esso corrisponde per le operazioni di cassa del bilancio (che non tengono conto del credito dei fornitori) al « saldo netto da finanziare » (vedi tale voce).

**Fabbisogno complessivo interno:** è il fabbisogno complessivo decurtato dell'ammontare dei prestiti esteri.

Esprime la misura del fabbisogno che concorre a determinare l'espansione del « credito totale interno » (vedi tale voce).

**Fabbisogno tendenziale:** è il fabbisogno riferito ai conti consolidati di cassa dei settori statale e pubblico allargato, allorquando questi conti sono costruiti — anziché su operazioni previsionali di bilancio — sulla scorta di ipotesi di evoluzione tendenziale delle macrovariabili rilevanti.

**Fabbisogno del Settore statale (o del Tesoro):** risulta dal consolidamento delle operazioni gestionali di cassa del bilancio con le operazioni di Tesoreria (vedi « saldo netto da finanziare » e « fabbisogno della Tesoreria »).

**Fattori legislativi:** rappresentano una delle determinanti le previsioni di spesa e/o le loro variazioni; le spese derivanti da tali fattori hanno carattere assolutamente « rigido », in quanto quantificate per ciascun esercizio dalla relativa legge istitutiva.

**Fiscal drag:** fenomeno conseguente alla progressività delle imposte sui redditi in un contesto inflazionistico.

Quando i redditi monetari aumentano a causa dell'inflazione, sono colpiti da aliquota fiscale più elevata. Ciò comporta un aumento reale del prelievo nella misura in cui l'imposta cresce in modo più che proporzionale rispetto all'adeguamento nominale dei redditi all'inflazione.

**Fiscalizzazione contributiva:** assunzione a carico del bilancio di parte degli oneri contributivi (previdenziali o di malattia) gravanti sui datori di lavoro o sui lavoratori.

**Fondi globali o speciali:** somme iscritte su appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro per far fronte alle spese derivanti da progetti di legge che si prevede possano essere approvati dal Parlamento nell'esercizio cui si riferiscono o, comunque, entro il successivo.

Tali fondi possono essere al massimo in numero di tre: uno per le spese correnti, uno per le spese di conto capitale ed uno per il rimborso di prestiti.

A ciascuno di essi corrisponde un elenco (vedi tale voce) che specifica i singoli progetti legislativi, e relativi oneri, cui il fondo fa da copertura.

L'ammontare di ciascuno di tali fondi, e la loro specificazione, sono determinati dalla legge finanziaria (articolo 10 della legge n. 468 del 1978).

**Fondi di riserva:** somme iscritte su appositi capitoli per fronteggiare gli oneri scaturenti dall'esercizio di particolari facoltà che competono all'Amministrazione nel corso della gestione (vedi « Elenchi »).

Essi possono essere:

- « generali », in quanto utilizzabili per le esigenze di tutte le Amministrazioni, e trovano iscrizione su appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro (fondo per le spese obbligatorie e d'ordine; fondo per la riassegnazione dei residui passivi perenti di conto capitale; fondo per le spese impreviste: rispettivamente articoli 7, 8 e 9 della legge n. 468 del 1978);
- « particolari », in quanto operanti nell'ambito di una sola Amministrazione, su di un capitolo del cui stato di previsione trovano iscrizione (« fondi a disposizione »; « fondi anticipazioni », ecc.).

**Fondo comune regionale:** è stato istituito (Tesoro: capitolo 5926) ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 281 del 1970 per il finanziamento delle funzioni « normali » delle regioni a statuto ordinario.

La consistenza del fondo è commisurata al gettito annuale di alcuni tributi erariali secondo le quote indicate nel citato articolo 8 della legge n. 281 del 1970 come modificata dal 1982 con le leggi finanziarie annuali.

Il fondo, che comprende anche gli stanziamenti previsti da leggi di carattere particolare (consultori familiari, interruzione della gravidanza, ONMI, stupefacenti ed opere universitarie), viene globalmente ripartito tra le regioni a statuto ordinario in maniera proporzionale alle assegnazioni disposte nel 1981 per espressa disposizione reiterata annualmente in sede di legge finanziaria.

**Fondo regionale di sviluppo:** è stato istituito, (Bilancio: capitolo 7081) ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 281 del 1970, per l'assegnazione alle regioni dei finanziamenti necessari all'attuazione dei loro programmi di sviluppo secondo le indicazioni del programma economico nazionale e sulla base dei criteri annualmente determinati dal CIPE con particolare

riguardo alle esigenze di sviluppo del Mezzogiorno.

La consistenza del fondo è determinata annualmente con legge di bilancio e comprende anche gli stanziamenti annuali previsti da leggi di contenuto particolare per le quali è prevista la confluenza nel predetto fondo.

**Fondo sanitario nazionale:** l'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 ha previsto la costituzione di un fondo destinato al finanziamento del servizio sanitario nazionale il cui importo è stanziato in due distinti capitoli a seconda che si tratti di spesa della parte corrente (Tesoro: capitolo 5941) o della parte in conto capitale (Bilancio: capitolo 7082).

Le somme stanziate in bilancio sono ripartite dal CIPE tra le regioni e da queste tra le Unità sanitarie locali.

La legge finanziaria 1984 (legge n. 730 del 1983) ha determinato per il triennio 1984/1986 la consistenza del fondo sia per la parte corrente che per la parte in conto capitale.

**Fondo nazionale trasporti:** è stato istituito (Trasporti: capitolo 1660) ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 151 del 1981 ed è denominato « fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private di competenza regionale, provinciale e comunale ».

Il fondo, la cui quantificazione viene disposta con la legge finanziaria, è ripartito fra le regioni con i criteri fissati dal Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro del tesoro sulla base della dimensione dei servizi effettuati e delle caratteristiche del territorio su cui i servizi stessi si svolgono.

Le regioni a loro volta assegnano i rispettivi finanziamenti agli enti o alle aziende di trasporto con i criteri indicati nella legge medesima.

Con la stessa legge è stato altresì istituito (articolo 11), per la durata di quattro anni fino al 1984, e con una dotazione complessiva, il « fondo per gli investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali di competenza regionale ». Tale fondo è destinato all'acquisto di autobus, tram, filobus e di altri mezzi di trasporto di persone, terrestri, lagunari e lacuali nonché per costruzione e ammodernamento di infrastrutture, di impianti fissi, ecc.

Il fondo viene ripartito tra le regioni dal Ministro dei trasporti in base alla densità della popolazione e del traffico. Le regioni, per le quote loro assegnate, concedono contributi agli enti o alle imprese di trasporto.

**Fondo di cassa:** è costituito dall'insieme delle giacenze esistenti ad una certa data presso i contabili dello Stato (Banca d'Italia, quale titolare del servizio di Tesoreria provinciale, Tesoriere centrale dello Stato, Cassiere speciale biglietti e monete, Contabile del Portafoglio). Figura mensilmente nella « situazione del Tesoro » (vedi tale voce).

**Fondi a disposizione:** tali fondi, iscritti negli stati di previsione dei Ministeri dell'Interno (capitolo 2981) e della difesa (capitoli 1245 e 4797), rispettivamente, ai sensi della legge n. 1001 del 1969 e del regio decreto n. 263 del 1928 e della legge n. 1958 del 1932, sono destinati a sopperire ad eventuali deficienze dei capitoli relativi alla Polizia di Stato, alle Forze Armate ed ai servizi dell'Arma dei Carabinieri. I capitoli a favore dei quali possono essere operati i prelevamenti dai detti fondi sono quelli indicati negli appositi elenchi allegati agli stati di previsione dei suddetti Ministeri.

**Fondi di anticipazione:** sono iscritti — in forza di specifiche autorizzazioni legislative — su appositi capitoli degli stati di previsione della spesa:

- del Ministero degli affari esteri (capitolo 1685: legge n. 322 del 1977), al fine di evitare ritardi negli accreditamenti di fondi alle rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero e per particolari tipi di spese specificatamente indicate dal legislatore. A fine anno tale fondo viene chiuso mediante versamento al capitolo n. 3761 dell'entrata del bilancio dello Stato;
- del Ministero della difesa (capitoli nn. 1180 e 4791: regio decreto n. 263 del 1928 e legge n. 1958 del 1932), per provvedere alle momentanee deficienze di cassa rispetto alle anticipazioni di fondi ed alle speciali esigenze previste dai rispettivi regolamenti nonché al fondo scorta per le navi, per i corpi, gli enti e per i distaccamenti a terra della Marina militare. A fine anno tali fondi vengono chiusi mediante versamento al capitolo n. 3791 dell'entrata del bilancio dello Stato;
- del Ministero dell'interno (capitoli nn. 2841 e 3281: leggi n. 451 del 1979 e n. 968 del 1969), per provvedere alle momentanee deficienze di fondi rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa dei reparti ed uffici della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei servizi della protezione civile.

**Gestioni fuori bilancio:** riguardano acquisizioni di entrate e/o effettuazioni di spese svolte dall'Amministrazione dello Stato, ma al di fuori del bilancio, e quindi non soggette alle normali procedure giuridico-amministrative di esecuzione dello stesso.

La loro disciplina organica è prevista dalla legge n. 1041 del 1971 e ciascuna di esse è autorizzata con apposita norma legislativa.

Esse hanno l'obbligo della rendicontazione e sono sottoposte al controllo della competente Ragioneria Centrale e della Corte dei Conti.

Il Ministro del tesoro ha facoltà di disporre accertamenti nel corso della gestione.

**Gestione di Tesoreria:** è costituita dall'insieme delle operazioni riguardanti i debiti ed i crediti di Tesoreria (vedi tali voci).

**Gettito tributario:** complesso delle entrate tributarie accertate e /o incassate in un determinato periodo di tempo (in genere l'anno finanziario).

**Impegno:** definisce l'onere scaturente dalle obbligazioni pecuniarie giuridicamente perfezionate. È assunto sullo stanziamento di competenza di ciascun capitolo di spesa (con esclusione dei Fondi speciali e di riserva).

È la prima fase della procedura di esecuzione delle spese (articolo 20, legge n. 468 del 1978).

**Incassi:** rappresentano le somme di pertinenza del bilancio versate in Tesoreria dai vari agenti della riscossione (vedi: Versamenti).

**Incassi del settore statale:** rappresentano gli incassi risultanti dal conto consolidato del settore statale (vedi tale voce).

**Indebitamento o accreditamento netto:** è il risultato differenziale tra le entrate e le spese finali decurtate delle operazioni finanziarie (per le entrate: riscossione di crediti; per le spese: partecipazioni e conferimenti, nonché anticipazioni produttive e non).

Esso, introdotto per il bilancio statale dalla legge n. 468 del 1978 (articolo 6), pone in evidenza il saldo positivo (accreditamento) o negativo (indebitamento) con cui concludono le operazioni di bilancio di natura « economica ».

Tale saldo, infatti, è quello conclusivo del conto economico consolidato delle Amministrazioni pubbliche (vedi tale voce).

**Investimenti:** spese di intervento sull'economia rappresentate in bilancio dalle seguenti categorie di spese in conto capitale: beni ed opere immobiliari, beni mobili e macchine, trasferimenti, partecipazioni e conferimenti, anticipazioni produttive. In particolare: le prime due categorie concretano gli « investimenti diretti »; le altre tre quelli « indiretti »; nell'ambito di questi ultimi possono enuclearsi gli investimenti finanziari costituiti dalle partecipazioni e conferimenti e dalle anticipazioni produttive.

**Legge di Bilancio:** è la legge con la quale viene adottato il Bilancio di previsione dello Stato: essa fissa i limiti ed i contenuti della gestione finanziaria dello Stato e ne autorizza l'esecuzione.

**Legge finanziaria:** è lo strumento con cui operare modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative aventi riflessi sul bilancio dello Stato, su quelli delle Aziende autonome e su quelli degli Enti che si ricollegano alla finanza statale.

Essa ha un contenuto « necessario » (determinazione del ricorso al mercato e dei fondi speciali, nonché rimodulazione delle spese pluriennali) ed un contenuto « eventuale » (rifiinanziamento di leggi di spesa scadute ed altre norme sostanziali aventi riflessi meramente finanziari); le sue determinazioni vengono recepite nel progetto di bilancio redatto a legislazione vigente attraverso apposita « nota di variazioni » allo stesso presentata dal Governo. La legge finanziaria si caratterizza quale strumento della politica economica volto ad attuare la necessaria manovra correttiva ed integrativa delle entrate e delle spese del bilancio dello Stato e degli enti del settore pubblico allargato secondo le compatibilità delineate dal quadro macroeconomico generale ed in coerenza con le previsioni del bilancio pluriennale (articolo 11, legge n. 468 del 1978).

**Liquidazione:** determinazione della persona del creditore e dell'ammontare del debito.

*È la seconda fase della procedura di erogazione delle spese* (articolo 277 del Regolamento di contabilità).

**Mandato o ordinativo di pagamento:** è la forma normale di pagamento per le spese dello Stato. Esso è un ordine a pagare a favore di uno o più creditori emesso, talvolta con impu-

tazione a più capitoli, da una Amministrazione centrale (articolo 408 del Regolamento di contabilità) o periferica (legge n. 908 del 1960) sulla Tesoreria centrale o sulle Sezioni di Tesoreria provinciali.

I mandati possono essere « individuali » (a favore di un solo creditore o anche di più creditori ma per somma indivisa), collettivi (riferentisi a più somme da corrispondersi ripartitamente a creditori diversi), oppure « estinguibili mediante commutazione in quietanza di entrata o versamento in conto corrente di tesoreria ».

**Massa acquisibile e spendibile:** con riferimento rispettivamente all'entrata ed alla spesa, rappresenta la sommatoria tra la consistenza dei residui iniziali dell'esercizio e la previsione iniziale o aggiornata di competenza.

Essa, riferita al capitolo, costituisce il limite massimo entro il quale può situarsi l'autorizzazione di pagamento o la previsione di incasso.

**Maggiori (o minori) entrate e spese:** indicano l'incremento (o la riduzione) delle previsioni iscritte in bilancio in conseguenza di fattori intervenuti successivamente alle previsioni stesse, anche di carattere legislativo.

**Mercato finanziario:** insieme dei mezzi finanziari disponibili per prestiti a medio e lungo termine.

**Mercato monetario:** insieme dei mezzi finanziari disponibili per prestiti a breve termine.

**Mezzi di copertura del fabbisogno:** il fabbisogno da coprire o finanziare è quello « complessivo » (vedi tale voce).

I mezzi di copertura possono essere reperibili, attraverso le varie forme di indebitamento, sul mercato interno o sul mercato internazionale (debiti esteri). Il ricorso al mercato interno si realizza attraverso:

- l'indebitamento a medio-lungo termine o « patrimoniale » (vedi tale voce);
- l'indebitamento a breve concretantesi in « debito fluttuante » (vedi tale voce);
- la circolazione di monete e biglietti di Stato.

La copertura « monetaria » del fabbisogno è misurata dalla dimensione delle due ultime voci, dai titoli a medio-lungo termine sottoscritti dalla Banca d'Italia e dai rapporti monetari con la Banca medesima.

**Note preliminari:** illustrano le previsioni del progetto di bilancio o i risultati espressi dal Rendiconto.

Le prime rivestono carattere:

- « generale », riferendosi all'intero bilancio (« Nota preliminare al quadro generale riassuntivo », che costituisce una apposita sezione della Relazione previsionale e programmatica: articolo 15, legge n. 468 del 1978);
- « particolare », concernendo i singoli stati di previsione, ai quali sono premesse (articolo 35, legge di contabilità).

La nota preliminare al Rendiconto illustra i risultati dell'intera gestione finanziaria annuale e costituisce la relazione al disegno di legge di approvazione del Rendiconto.

**Note di variazioni:** costituiscono lo strumento con il quale si fanno recepire al progetto di bilancio — nelle more dell'esame parlamentare — le variazioni che il Governo intende apportare ad esso per tenere conto di nuovi o migliori elementi previsionali acquisiti oppure di provvedimenti legislativi intervenuti (articolo 137 del Regolamento di contabilità).

**Operazioni finali:** sono quelle operazioni di bilancio « direttamente » volte al raggiungimento delle finalità dello Stato (vedi: « entrate finali » e « spese finali »).

**Operazioni finanziarie:** sono quelle operazioni finali attraverso cui si estrinseca l'attività di intermediazione finanziaria che lo Stato compie attraverso il bilancio.

Nel bilancio dello Stato esse sono costituite: per le entrate, dalle riscossioni di crediti; per le spese, dalle partecipazioni e conferimenti e dalle anticipazioni produttive e non produttive. Depurando le operazioni finali dalle operazioni finanziarie si ottengono le cosiddette « operazioni economiche » del bilancio.

**Operazioni strumentali:** sono operazioni di bilancio che si effettuano per colmare l'eventuale squilibrio presentato dalle operazioni finali; esse, rispetto a queste ultime, hanno quindi carattere strumentale.

Sono costituite: per l'entrata, dall'accensione di prestiti a medio-lungo termine (titolo IV); per la spesa, dalle quote necessarie per l'ammortamento dei prestiti accesi (titolo III — rimborso di prestiti).

**Operazioni complessive:** riguardano le operazioni finali e quelle strumentali; rappresentano, quindi, il complesso delle operazioni iscritte in bilancio (vedi: « operazioni finali » e « operazioni strumentali »).

**Operazioni di Tesoreria:** sono le operazioni nelle quali si estrinseca la gestione di Tesoreria, vale a dire:

- gli incassi ed i pagamenti di bilancio;
- gli introiti e le erogazioni della gestione di Tesoreria, riguardanti cioè i debiti ed i crediti di Tesoreria (vedi: « debiti di Tesoreria », « crediti di Tesoreria » e « gestione di Tesoreria »).

**Ordinazione:** emissione del titolo di pagamento a favore del creditore.

*Costituisce la terza fase della procedura di esecuzione delle spese.*

**Ordine di accreditamento:** apertura di credito sulla sezione di tesoreria provinciale a favore di un funzionario all'uopo delegato che può disporre con buoni a proprio favore o con ordinativi a favore dei creditori.

**Pagamento:** erogazione di denaro da parte della Tesoreria che determina l'estinzione dell'obbligazione pecuniaria dello Stato.

*Costituisce l'ultima fase della procedura di esecuzione delle spese* (articolo 2, legge n. 468 del 1978).

Esso può realizzarsi mediante:

- mandato diretto;
- ordine di accreditamento;
- ruolo di spesa fissa;
- mandati speciali.

(Per questi mezzi di pagamento si veda la rispettiva voce).

**Parificazione del Rendiconto:** giudizio di regolarità sul Rendiconto generale dello Stato emesso dalla Corte dei Conti, con il quale si evidenziano al Parlamento i risultati del confronto tra il rendiconto presentato dal Governo e le scritture dell'Organo di controllo (articolo 149 del Regolamento di contabilità).

**Perenzione amministrativa:** eliminazione dalla contabilità finanziaria dei residui passivi (decorsi due esercizi per le spese correnti, tre per l'acquisto di beni e servizi e cinque per le spese in conto capitale).

Essa non comporta la prescrizione o la decadenza del diritto del creditore: pertanto le somme eliminate, ove vengano richieste dal creditore, devono essere reinscritte in bilancio per essere pagate (articolo 39, legge n. 526 del 1982).

**Previsioni assestate:** sono le previsioni risultanti dal provvedimento legislativo di assestamento del bilancio (vedi tale voce) (articolo 17, legge n. 468 del 1978).

**Previsioni definitive:** previsioni stabilite dalla legge di bilancio modificate dalle variazioni, legislative e/o amministrative, intervenute nel corso dell'anno finanziario.

Esse risultano dal Rendiconto generale dello Stato (Parte I – Conto del bilancio), che le illustra con riferimento alle previsioni della legge di bilancio.

**Previsioni iniziali:** previsioni risultanti dalla legge di bilancio.

**Progetto di Bilancio:** è il complesso delle previsioni annuali di entrata e di spesa redatte in termini di competenza e di cassa in base alla legislazione vigente e presentate dal Governo al Parlamento per l'approvazione, nella forma di un apposito disegno di legge, entro il 30 settembre di ogni anno.

**Provvedimenti legislativi di variazione al bilancio:** modifiche alla legge di bilancio presentate dal Governo al Parlamento, nella forma di un apposito disegno di legge.

Tali modifiche possono riguardare:

- l'assestamento, ed in tal caso il Governo ha l'obbligo di presentarle entro il 30 giugno;
- ulteriori necessità, che il Governo può rappresentare entro il 31 ottobre.

**Quadro generale riassuntivo:** è approvato con apposito articolo della legge di bilancio e rappresenta la sintesi espositiva, redatta in termini di competenza e di cassa, degli aggregati di entrata e di spesa del bilancio annuale e dei relativi risultati differenziali (risparmio pubblico;

indebitamento netto; saldo netto da finanziare; ricorso al mercato) (articoli 2 e 6 della legge n. 468 del 1978).

**Quadro macroeconomico:** insieme di ipotesi coerenti sulla evoluzione dei principali aggregati di contabilità nazionale in relazione alle quali sono anche formulate le previsioni di bilancio.

**Regolazioni contabili:** definizione contabile di partite debitorie e creditorie tra lo Stato ed altri soggetti giuridici con iscrizione del relativo importo nei rispettivi bilanci.

**Regolazioni debitorie pregresse:** riguardano debiti insorti, e che occorre regolare, per forniture di beni e servizi avvenute in anni precedenti ed all'epoca non registrate in bilancio.

I relativi oneri, da iscriverne nel bilancio dell'esercizio in cui si effettua la regolazione, incidono sul fabbisogno dello stesso esercizio relativo al settore statale (o al settore pubblico allargato) solo nella misura in cui la regolazione avviene per contanti nei confronti di creditori esterni al settore (vedi « fabbisogno complessivo »).

**Relazione di cassa:** è presentata dal Ministro del tesoro al Parlamento entro il 20 febbraio, il 20 maggio, il 31 agosto ed il 20 novembre di ogni anno.

Essa concerne la stima del fabbisogno annuo del settore statale e del settore pubblico allargato, cui si perviene attraverso appositi conti consolidati, nonché i risultati delle gestioni di cassa, per il periodo di riferimento, sia dei singoli enti costituenti i settori sia delle operazioni consolidate dei settori stessi (articolo 30, legge n. 468 del 1978).

(Vedi: « Conti della finanza pubblica »).

**Relazione generale sulla situazione economica del Paese:** è presentata al Parlamento dai Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello cui essa si riferisce.

Dà conto, per il periodo di riferimento, dei risultati conseguiti dal sistema economico nelle sue principali componenti (Parte I), di quelli della Finanza pubblica (Parte II, in larga misura coincidente con la Relazione di cassa del 20 febbraio) e, infine, di quelli del settore del lavoro (Parte III).

**Relazione illustrativa costi-risultati:** è un'apposita sezione della nota preliminare al Rendiconto generale dello Stato, nella quale si presenta l'analisi amministrativo-economica delle risultanze di consuntivo al fine di evidenziare i risultati concretamente ottenuti per ciascun servizio, programma e progetto (articolo 22 della legge n. 468 del 1978).

**Relazione previsionale e programmatica:** è presentata dai Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica al Parlamento entro il mese di settembre di ogni anno unitamente al disegno di legge di bilancio, annuale e pluriennale, e a quello di legge finanziaria.

Essa si articola in due sezioni:

- nella prima, vengono esposti il quadro economico generale e gli indirizzi della politica economica nazionale, nonché esplicitate le coerenze e compatibilità di obiettivi, risorse, ed impegni finanziari previsti nel bilancio pluriennale dello Stato e dell'intero settore pubblico allargato;
- nella seconda, si illustra il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato e le variazioni delle nuove previsioni rispetto a quelle assestate dell'anno precedente (articolo 15, legge n. 468 del 1978).

**Rendiconto generale dello Stato:** riassume e dimostra i risultati:

- della complessiva gestione svolta nell'anno finanziario, con distinto e simultaneo riferimento alle gestioni di competenza, di cassa e dei residui;
- delle variazioni intervenute nel patrimonio dello Stato per effetto della gestione del bilancio o anche per altre cause.

Esso, conseguentemente, si articola in due parti:

- Parte I: Conto del bilancio;
- Parte II: Conto generale del patrimonio.

Esso, previa parifica della Corte dei conti, viene trasmesso dal Ministro del tesoro al Parlamento con apposito disegno di legge entro il mese di giugno dell'anno successivo a quello cui esso si riferisce (articoli da 12 a 24 della legge n. 468 del 1978).

**Residui attivi:** entrate accertate ma non incassate: costituiscono un credito dello Stato (vedi « accertamenti » e « incassi »).

**Residui di nuova formazione:** sono quei residui, attivi o passivi, che vengono accertati nel Rendiconto dell'anno in cui è stato effettuato l'accertamento o l'impegno.

**Residui passivi:** spese impegnate ma non ancora pagate: costituiscono un debito dello Stato (vedi « perenzione amministrativa »).

**Residui di stanziamento:** riguardano stanziamenti di spese, in genere di conto capitale, che, non impegnate alla chiusura dell'esercizio, vengono tuttavia fatte transitare nel conto dei residui ed ivi mantenute non oltre il terzo esercizio successivo a quello di riferimento. Non costituiscono debiti per lo Stato (articolo 39 della legge n. 526 del 1982).

**Retrocessioni di interessi:** sono restituzioni di interessi al bilancio dello Stato effettuate dalla Banca d'Italia relativamente alla quota degli stessi, maturati sui titoli di Stato in portafoglio, eccedente il tasso di remunerazione della riserva obbligatoria.

**Reversale di incasso:** ordine dato al Tesoriere di introitare una determinata somma.

**Riassegnazioni:** provvedimenti amministrativi di variazione al bilancio — attuati in forza di speciali disposizioni legislative — con i quali il Ministro del tesoro attribuisce a taluni capitoli di spesa somme in precedenza affluite in entrata. Se l'afflusso in entrata è successivo al 31 ottobre, la riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa avviene nel bilancio dell'anno successivo (articoli 5 e 17 della legge n. 468 del 1978).

**Ricorso al mercato:** è il risultato differenziale tra il totale delle entrate finali ed il totale delle spese complessive (articolo 6, legge n. 468 del 1978).

Esso esprime l'entità dell'indebitamento a medio e a lungo termine potenzialmente effettuabile nell'anno di riferimento ed è determinato in sede previsionale dalla legge finanziaria, la quale precisa che esso concorre, con le entrate, a determinare le disponibilità per la copertura di tutte le spese da iscriverne nel bilancio annuale (articolo 11, legge n. 468 del 1978) (vedi « Accensione di prestiti »).

**Rientro depositi bancari:** riconduzione nella Tesoreria dello Stato delle disponibilità liquide detenute presso il sistema bancario da enti pubblici o comunque collegati alla finanza statale (articolo 40 della legge n. 119 del 1981 e decreto-legge n. 153 del 1984).

**Rimborso di prestiti:** vedi « operazioni strumentali ».

**Riscossione:** procedimento di acquisizione e realizzo dei crediti accertati.

*È la seconda fase della procedura di acquisizione delle entrate.*

**Risparmio pubblico:** è il risultato differenziale tra il totale delle entrate tributarie ed extratributarie ed il totale delle spese correnti (articolo 6 della legge n. 468 del 1978).

Con riferimento al bilancio pluriennale, esso costituisce, nel corso della gestione, il parametro per il riscontro di copertura delle nuove o maggiori spese correnti e per il rimborso di prestiti (vedi « bilancio pluriennale »).

Esso può essere:

- positivo (entrate maggiori delle spese) ed allora misura la quota di risorse correnti destinabile al finanziamento delle spese in conto capitale;
- negativo (entrate minori delle spese) ed in tale caso identifica la quota delle spese correnti da soddisfare ricorrendo all'indebitamento.

Riferito ai conti consolidati della Pubblica Amministrazione e del Settore Pubblico Allargato esso misura quando è positivo (avanzo corrente) la quota di risparmio generata, quando è negativo (disavanzo corrente) la quota di risparmio assorbita dai settori intestatari dei conti.

**Risultati differenziali:** il bilancio dello Stato ne evidenzia nel quadro generale riassuntivo quattro: il risparmio pubblico, il saldo netto da finanziare (o da impiegare), l'indebitamento o l'accreditamento netto ed il ricorso al mercato (vedi tali voci).

**Rubrica:** aggregazione di capitoli o dell'entrata o della spesa secondo l'organo che ne cura l'accertamento o la gestione (vedi « classificazione amministrativa »).

**Ruolo di spese fisse:** mezzo di pagamento delle spese fisse — quali stipendi, pensioni, fitti, ecc. — ed in genere di quelle di importo e scadenze predeterminati.

**Saldo della Tesoreria:** è l'avanzo o il disavanzo della gestione di Tesoreria derivante dalla somma delle operazioni gestionali della Cassa DD.PP., delle Aziende autonome dello Stato, della Cassa per il Mezzogiorno e delle altre operazioni di Tesoreria.

**Saldo netto da finanziare o da impiegare:** è il risultato differenziale espresso dalla contrapposizione delle entrate finali con le spese finali (vedi tali voci e « fabbisogno complessivo ») (articolo 6, legge n. 468 del 1978).

Con riferimento al bilancio pluriennale, esso costituisce, nel corso della gestione, il parametro per il riscontro di copertura delle nuove o maggiori spese di conto capitale (vedi « bilancio pluriennale »).

**Servizio del portafoglio:** fa parte delle operazioni che costituiscono i « crediti di Tesoreria » e, più specificamente, riguarda i pagamenti delle Amministrazioni statali all'estero, anche per il tramite dell'Ufficio italiano cambi, e la compravendita per conto delle stesse, e di enti morali, di titoli del debito pubblico.

**Settore pubblico:** aggregato costituito dal settore statale, dalle Regioni, Comuni, Province e relative aziende di servizi, dagli enti pubblici non economici, dalle Unità sanitarie locali e dagli enti portuali (articoli 25 e 30 della legge n. 468 del 1978) (vedi « Settore statale »).

**Settore pubblico allargato:** aggregato costituito dal settore pubblico e dall'ENEL (vedi « settore pubblico »).

**Settore statale:** aggregato costituito dal bilancio dello Stato e dalla gestione di Tesoreria, quest'ultima ricomprendente le operazioni dei bilanci delle Aziende autonome, della Cassa depositi e prestiti, della Cassa per il Mezzogiorno nonché altre operazioni di Tesoreria.

**Sezioni:** aggregazione dei capitoli di spesa aventi medesima destinazione funzionale (vedi « classificazione funzionale »).

**Situazione della Banca d'Italia:** situazione patrimoniale mensile dell'Istituto di emissione allegata al Conto riassuntivo del Tesoro (vedi tale voce).

**Situazione di bilancio:** illustrazione mensile delle modificazioni intervenute, per atti legislativi e/o amministrativi, a carico delle previsioni autorizzate con la legge di bilancio. Essa è allegata al Conto riassuntivo del Tesoro (vedi tale voce).

**Situazione del debito pubblico:** illustrazione trimestrale dell'indebitamento statale realizzata in allegato al conto riassuntivo del Tesoro (vedi tale voce).

**Situazione del Tesoro:** è determinata mensilmente dall'importo complessivo delle attività (fondo di cassa più crediti di Tesoreria) e delle passività (debiti di Tesoreria) (vedi tali voci).

**Slittamenti:** quote di fondi speciali, o di capitoli specifici di spesa, non utilizzate entro il termine dell'anno finanziario: costituiscono una forma particolare di economia « provvisoria » di spesa in quanto possono essere riutilizzate anche nell'anno successivo, a condizione che entro tale anno entri in vigore il relativo provvedimento legislativo di spesa, alla cui copertura esse sono destinate (articolo 10, legge n. 468 del 1978).

**Sospeso di Tesoreria:** pagamento del Bilancio, o di altro soggetto, eseguito dalla Tesoreria ed in attesa di ricevere imputazione contabile in bilancio.

**Sovvenzioni del Tesoro alla Posta:** fanno parte delle operazioni che costituiscono i « crediti di Tesoreria » e, più particolarmente, riguardano le somministrazioni di fondi effettuate dalla Tesoreria a favore dell'Amministrazione postale per l'esecuzione:

- dei pagamenti, a carico del Bilancio dello Stato e delle Aziende autonome, da effettuarsi fuori dei capoluoghi di provincia;
- dei pagamenti delle pensioni INPS;
- dei pagamenti riguardanti il servizio vaglia, i risparmi ed i conti correnti postali.

(Gli introiti di queste ultime operazioni, affluendo su appositi conti correnti di Tesoreria, costituiscono « debiti di Tesoreria ») (vedi « debiti di Tesoreria » e « crediti di Tesoreria »).

**Spese complessive:** rappresentano la sommatoria delle spese finali e di quelle per il rimborso di prestiti (vedi tali voci).

**Spese correnti:** costituiscono il Titolo I del bilancio di spesa e si articolano in nove categorie. Esse sono le spese destinate alla produzione ed al funzionamento dei vari servizi statali, nonché alla redistribuzione dei redditi per fini non direttamente produttivi.

**Spese in conto capitale:** costituiscono il Titolo II del bilancio di spesa (e si articolano in sette categorie).

Esse individuano tutte le spese che incidono direttamente o indirettamente sulla formazione del capitale nazionale (vedi « investimenti » e « anticipazioni di bilancio »).

**Spese differite:** oneri a carattere pluriennale che, nella forma di spese in annualità e a pagamento differito, comportano la iscrizione in bilancio di uno o più limiti di impegno; la iscrizione in bilancio di ogni limite si estende ad un numero di esercizi pari alle annualità da pagare. Tale iscrizione non presenta alcun collegamento temporale con la effettiva realizzazione delle opere che vengono finanziate, in tutto (capitale più interessi) o in parte (solo concorso negli interessi), con questa tecnica di bilancio.

**Spese d'ordine:** oneri connessi con l'accertamento e la riscossione delle entrate (vedi « elenchi » e « fondi di riserva »).

**Spese finali:** rappresentano la sommatoria dei primi due titoli del bilancio di spesa (spese correnti e spese in conto capitale).

Esse rappresentano le somme necessarie all'amministrazione per perseguire i propri scopi o fini istituzionali.

Si definiscono, per contro, « strumentali » le operazioni di spesa per il rimborso di prestiti (titolo III) (vedi « saldo netto da finanziare »).

**Spese impreviste:** oneri di carattere imprevedibile, cui occorre necessariamente e tempe-

stivamente provvedere e che non impegnano il bilancio in futuro con carattere di continuità, ed ai quali si provvede mediante prelievi da apposito fondo di riserva (vedi « elenchi » e « fondi di riserva »).

**Spese obbligatorie:** oneri di natura inderogabile e indifferibile iscritti su capitoli specificamente, nonché tassativamente, individuati per ciascun Ministero nell'apposito « elenco » (n. 1) allegato allo stato di previsione del Ministero del tesoro. Eventuali deficienze degli stanziamenti di bilancio vengono fronteggiate con lo specifico fondo di riserva (vedi « elenchi » e « fondi di riserva »).

**Spese ripartite:** oneri a carattere pluriennale la cui iscrizione in bilancio è collegata temporalmente alla realizzazione delle opere finanziate.

**Stanziamento di competenza (o di cassa):** somma iscritta in bilancio su ciascun capitolo di entrata o di uscita; essa rappresenta, con riferimento all'esercizio, rispettivamente, l'ammontare indicativo degli accertamenti (o degli incassi) realizzabili ed il limite massimo degli impegni (o dei pagamenti) effettuabili.

**Stime di cassa del bilancio:** rappresentano l'andamento probabile, in termini di effettivi incassi e pagamenti annuali, delle autorizzazioni di cassa iscritte in bilancio.

Esse vengono utilizzate ai fini della elaborazione delle Relazioni di cassa del Ministro del tesoro sulla stima del fabbisogno di cassa del settore statale e pubblico allargato (vedi: « Relazione di cassa »).

**Titoli di bilancio:** rappresentano la più ampia aggregazione delle operazioni di entrata e di spesa.

Le entrate si articolano in quattro titoli:

- tributarie;
- extratributarie;
- alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti;
- accensione di prestiti.

Le spese in tre titoli:

- correnti (o di funzionamento e mantenimento);
- in conto capitale (o di investimento);
- rimborso di prestiti.

**Vaglia del Tesoro:** sono titoli contabili con i quali viene pagata da una Tesoreria la somma che è stata versata in un'altra da un'Amministrazione pubblica.

Tali titoli fanno parte dei « debiti di Tesoreria ».

**Versamento o incasso:** introito in Tesoreria dei crediti accertati e riscossi.

*È l'ultima fase della procedura di acquisizione delle entrate.*